NOMOS
Le attualità nel diritto

Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

GIULIA ARAVANTINOU LEONIDI*

LA FORZA DEL GIGANTE E LA MISURA DEL LIMITE. IL SECONDO MANDATO TRUMP ALLA PROVA DEI CONTRAPPESI COSTITUZIONALI**

SOMMARIO: **INTRODUZIONE**. – **SEZIONI**: **1. Partiti ed elezioni**. – 1.1. L'ascesa dei socialisti democratici e la trasformazione degli equilibri interni al partito democratico – 1.2. La successione a DeSantis e i nuovi equilibri del partito repubblicano in Florida. – 1.3. L'influenza presidenziale nella selezione dei candidati repubblicani alle elezioni di midterm. – 1.4. La *midterm convention* repubblicana e la personalizzazione presidenziale della campagna congressuale. – 1.5. Il "New Economic Bargain" e la competizione programmatica nel partito democratico. – **2. Congresso**. – 2.1 La Camera approva una *War Powers Resolution* sulle ostilità con l'Iran. – 2.2. La *House Oversight Committee* ricostruisce la gestione dei documenti Epstein al Dipartimento di Giustizia. – 2.3. Il *21st Century ROAD to Housing Act* diviene legge senza la firma presidenziale. – 2.4. La Camera anticipa la pausa elettorale. – **3. Presidente ed Esecutivo**. – 3.1. Gli Stati Uniti reinseriscono Francesca Albanese nella lista OFAC dopo l'ordinanza cautelare della *District Court*. – 3.2. Trump nomina Todd Blanche alla guida del Dipartimento di Giustizia. – 3.3. La dichiarazione finanziaria annuale del Presidente Trump e gli obblighi federali di disclosure. – 3.4. Gli Stati Uniti annunciano una campagna diplomatica contro la Corte penale internazionale. – 3.5. La nuova disciplina della "public charge" amplia i criteri per l'accesso alla residenza permanente. – 3. 6. La EEOC propone l'abolizione degli obblighi di raccolta e trasmissioni dei dati relativi a razza e sesso dei lavoratori. – 3.7. La cittadinanza per nascita e il fenomeno *birth tourism*. – 3.8. *Congressional oversight* ed *executive privilege*: la Casa Bianca si prepara a un possibile cambio di maggioranza. – 3.9. La guerra con l'Iran e i limiti della proiezione globale del potere militare statunitense. – 3.10. La ridenominazione del Lake Ontario e i limiti territoriali del potere presidenziale. – **4. Corti.** – 4.1 Il *redistricting* dell'Alabama dopo la pronuncia Callais: discriminazione intenzionale e limiti alla tutela del voto afroamericano. – 4.2. Appello contro il mancato blocco dell'*Executive Order* 14399 sul voto per corrispondenza. – 4.3. La District Court del Massachusetts sospende l'azione del Texas contro ActBlue. – 4.4. La *District Court* dichiara illegittimo il sistema federale SAVE per la verifica degli elettori. – 4.5. La Corte Suprema conferma la disciplina del Mississippi sul conteggio delle schede per corrispondenza ricevute dopo l'*Election Day*. – 4.6. La Corte Suprema dichiara incostituzionali i limiti alla spesa coordinata dei partiti politici. – 4.7. La *District Court* annulla la *subpoena* del DOJ sui lavoratori elettorali della Georgia del 2020. – 4.8. Il *Fifth Circuit* pone fine al contenzioso sulla desegregazione scolastica nella Concordia Parish. – 4.9. Il *Third Circuit* dichiara incostituzionali le restrizioni del New Jersey sui fucili semiautomatici e sui caricatori ad alta capacità. – 4.10. L'azione federale contro Harvard tra Title VI e nuove frontiere dell'intervento governativo nei campus universitari. – 4.11. Il procedimento federale a carico di Nicolás Maduro. – **5. Federalismo**. – 5.1.

* *Assistant Professor of Law and Politics at the College of Interdisciplinary Studies, Zayed University (Abu Dhabi).*
** Contributo sottoposto a *peer review*.

ISSN 2279-7238

Il Connecticut riordina e rafforza la disciplina sui crimini d'odio. – 5.2 La Louisiana approva una nuova mappa congressuale dopo la decisione della Corte Suprema in *Louisiana v. Callais*.

INTRODUZIONE

O, it is excellent / To have a giant's strength, but it is tyrannous / To use it like a giant[1].

Con queste parole, nell'atto secondo di *Measure for Measure*, Isabella ammonisce Angelo sulla distanza che separa il possesso della forza dal suo esercizio. La forza, in sé, non coincide con la tirannia; è piuttosto la perdita della misura, l'incapacità di riconoscere nel limite ciò che distingue il potere legittimo dal suo abuso, a trasformarla. La metafora shakespeariana sembra offrire una chiave particolarmente efficace per leggere la fase costituzionale attraversata dagli Stati Uniti nel corso del secondo mandato di Donald Trump. Non perché la Presidenza americana sia divenuta improvvisamente un potere privo di confini, né perché la Costituzione del 1787 abbia cessato di distribuire competenze e responsabilità secondo la trama della separazione dei poteri. Al contrario, proprio la persistenza di quelle forme rende più evidente il problema che attraversa gli avvenimenti raccolti in queste cronache ossia non tanto l'esistenza del limite, quanto la sua effettiva capacità di contenimento.

Il costituzionalismo statunitense nasce, del resto, da una diffidenza originaria nei confronti della concentrazione del potere, ma non dalla pretesa di costruire un governo debole. Il sistema elaborato a Philadelphia combina deliberatamente energia e contenimento, autorità e controllo, legittimazione democratica e frammentazione istituzionale. La Presidenza deve poter decidere; il Congresso deve poter legiferare, finanziare e controllare; le Corti devono poter dire che cosa la Costituzione consente; gli Stati devono conservare una sfera di autonomia capace, nelle intenzioni dei *Framers*, di impedire che il potere federale coincida interamente con un solo centro di decisione. È questa architettura, più che la semplice enumerazione delle competenze, a dare sostanza alla formula dei *checks and balances*. Il limite non è dunque esterno al potere, ma costituisce la condizione della sua stessa legittimità.

È precisamente su questo terreno che il 2026 appare particolarmente significativo. Le vicende esaminate nel presente quadrimestre non descrivono un ordinamento nel quale i contrappesi sono scomparsi. Mostrano, piuttosto, un sistema nel quale essi vengono continuamente sollecitati, anticipati, reinterpretati e talvolta aggirati. Presidenza, Congresso, Corte Suprema e Stati continuano a esercitare attribuzioni formalmente riconoscibili; ciò che cambia è l'intensità del conflitto intorno alla definizione dei rispettivi confini. La seconda amministrazione Trump sembra muoversi all'interno di questa zona di frizione con una strategia che tende a utilizzare in modo estensivo gli spazi di discrezionalità dell'art. II, a ricondurre alla Casa Bianca funzioni e responsabilità distribuite all'interno dell'apparato

[1] William Shakespeare, *Measure for Measure*, Act II, Scene II.

federale e, soprattutto, a trasformare la leadership politica del Presidente in una risorsa capace di incidere anche su istituzioni che la Costituzione mantiene formalmente separate. Le numerose linee di conflitto che attraversano Presidenza, Congresso, Corti e federalismo nel periodo qui considerato rendono questa tensione il vero elemento unificante di questo quadrimestre sullo sfondo delle imminenti elezioni di metà mandato.

La politica estera e l'impiego della forza ne costituiscono l'esempio più evidente. Le operazioni contro l'Iran hanno riportato al centro la tensione mai definitivamente risolta tra il *Commander in Chief* e le attribuzioni congressuali in materia di guerra. Il ricorso alla *War Powers Resolution*, l'intervento delle Camere e l'attivazione degli strumenti di *oversight* attraverso gli *Inspectors General* testimoniano la persistenza di un controllo istituzionale; allo stesso tempo, essi mostrano quanto quel controllo possa risultare tardivo o giuridicamente incerto quando l'iniziativa militare sia già stata assunta dall'Esecutivo. Nel giugno 2026 le Camere hanno fatto ricorso proprio alla disciplina della *War Powers Resolution*, mentre gli *Inspectors General* hanno attivato il coordinamento dell'attività di supervisione sulla *Operation Epic Fury*. La questione non riguarda soltanto la titolarità astratta dei *war powers*. Riguarda il tempo della decisione costituzionale: quanto può essere effettivo un contrappeso che interviene dopo che il Presidente ha già definito il teatro operativo, gli obiettivi e la qualificazione giuridica dell'azione? Il problema diviene allora quello, antico nella storia americana, della distanza tra il testo dell'art. I e la pratica della Presidenza imperiale.

La medesima dinamica è rintracciabile, con strumenti diversi, sul terreno interno. Il memorandum *dell'Office of Legal Counsel* del **10 agosto**, che riconosce in determinate condizioni l'applicabilità dell'*executive privilege* alle comunicazioni presidenziali con consiglieri privati, acquista significato non soltanto per il contenuto della dottrina elaborata, ma per il momento nel quale essa viene formulata. L'OLC ritiene che la protezione possa operare quando le comunicazioni riguardino decisioni presidenziali ufficiali, coinvolgano il Presidente o i suoi diretti consiglieri e conservino carattere confidenziale. Nel quadro qui ricostruito l'amministrazione si prepara così preventivamente all'eventualità di un Congresso più aggressivo nell'esercizio dell'*oversight* e costruisce una teoria della riservatezza presidenziale capace di estendersi oltre i confini formali *dell'Executive Branch*. Il conflitto tra Presidenza e Congresso, in altri termini, viene costituzionalizzato prima ancora di prodursi. Il limite non è più soltanto oggetto di una controversia successiva, diventa parte della strategia organizzativa dell'Esecutivo.

Un ulteriore indice di questa tendenza è offerto dal rapporto tra Presidenza e apparato della giustizia federale. Le vicende relative alla guida del *Department of Justice* e alle nomine del secondo mandato pongono nuovamente il problema di distinguere la responsabilità politica dell'Esecutivo dal grado di autonomia necessario perché l'amministrazione della giustizia non venga percepita come una semplice proiezione della volontà presidenziale. Il tema è antico e non trova nella Costituzione una soluzione meccanica: l'*Attorney General* appartiene all'Esecutivo e risponde al Presidente, ma il ruolo del Dipartimento nella conduzione dei procedimenti, nella definizione delle priorità di *enforcement* e nella difesa della

legalità federale ha prodotto nel tempo convenzioni di indipendenza che costituiscono parte importante dell'equilibrio istituzionale. Quando tali convenzioni vengono sottoposte a pressione, il conflitto costituzionale si sposta ancora una volta dal piano delle competenze formali a quello delle norme non scritte che ne hanno tradizionalmente orientato l'esercizio. Anche qui la forza del gigante si misura non soltanto con ciò che il testo permette, ma con ciò che la prassi aveva insegnato a non fare.

Anche il Congresso, tuttavia, continua a mostrare una capacità di reazione che sconsiglia letture eccessivamente lineari. La vicenda del *21st Century ROAD to Housing Act*, divenuto legge senza la firma presidenziale secondo il meccanismo previsto *dall'Article* I, *Section* 7, ricorda come la Costituzione continui a operare attraverso procedure capaci di produrre effetti anche in assenza della volontà positiva del Presidente. La legge è divenuta *Public Law* 119-101 l'**11 luglio** 2026. Allo stesso modo, il controllo delle *appropriations*, le *continuing resolutions*, le commissioni d'inchiesta e le *subpoenas* restano strumenti potenzialmente incisivi. Eppure, il dato che emerge con maggiore chiarezza dalle Cronache è che la forza del Congresso non può essere misurata soltanto attraverso l'ampiezza delle sue attribuzioni. Dipende dalla capacità politica dei suoi membri di esercitarle in autonomia rispetto al Presidente e alla leadership del partito.

Da questo punto di vista, la stagione delle primarie del 2026 assume un rilievo costituzionale che eccede largamente la fisiologia della competizione elettorale. La Costituzione non disciplina i partiti e non affida al Presidente alcun ruolo nella selezione dei candidati al Congresso; tuttavia, la crescente presidenzializzazione delle primarie repubblicane modifica concretamente le condizioni nelle quali la separazione dei poteri è chiamata a funzionare. L'*endorsement* presidenziale, la mobilitazione delle risorse politiche e finanziarie e la decisione di convocare a Dallas una inedita *midterm convention* all'inizio di settembre hanno contribuito a costruire una campagna nella quale il Presidente ha occupato una posizione centrale pur non figurando sulla scheda elettorale. Non viene meno, naturalmente, il mandato che *Representatives* e *Senators* ricevono dai rispettivi elettori; cambia però la struttura degli incentivi ai quali essi sono sottoposti.

È qui che il dato politologico si trasforma in questione costituzionale. Se la possibilità di ottenere o conservare la *nomination* dipende in misura crescente dalla conformità all'indirizzo presidenziale, il membro del Congresso può essere indotto ad anticipare le preferenze della Casa Bianca prima ancora di essere chiamato a esercitare formalmente le proprie prerogative. Il controllo dell'Esecutivo rischia così di indebolirsi non per sottrazione giuridica di competenze, ma per convergenza politica tra controllore e controllato. La separazione dei poteri, in altri termini, può essere attenuata senza che una sola parola della Costituzione venga modificata. È una dinamica che il sistema americano conosce da tempo nelle fasi di *unified government*, ma che la personalizzazione del partito repubblicano attorno alla figura di Trump rende più visibile e strutturata. Il quadro delle primarie competitive restituisce, peraltro, una realtà più articolata della semplice radicalizzazione in cui si registra una maggiore tenuta dei candidati *mainstream* nelle competizioni più contendibili.

Sul versante democratico, le primarie restituiscono un'immagine diversa e più policentrica. L'affermazione di candidati sostenuti dai *Democratic Socialists of America*, la competizione con le componenti moderate e l'emergere di piattaforme alternative mostrano un partito attraversato da linee di conflitto che non convergono su un'unica leadership nazionale. Anche in questo caso, però, le implicazioni costituzionali non sono trascurabili. In collegi sempre più sicuri, la primaria tende a sostituire l'elezione generale quale momento realmente selettivo; il *Representative* è dunque incentivato a guardare a un elettorato più ristretto e politicamente mobilitato rispetto all'intera *constituency* che formalmente rappresenta. Il ricorso al *mid-decade redistricting* accentua ulteriormente questo fenomeno, perché la ridefinizione delle circoscrizioni modifica non soltanto l'equilibrio tra i partiti, ma anche la base politica dalla quale dipende la sopravvivenza degli *incumbents*. È precisamente questa trasformazione della rappresentanza congressuale che emerge dall'analisi delle primarie qui proposta.

La rappresentanza congressuale diventa così parte integrante del problema del limite. Un Congresso composto attraverso circoscrizioni meno competitive, primarie più decisive e organizzazioni partitiche più polarizzate può possedere sulla carta gli stessi poteri del Congresso immaginato dai *Framers* e, tuttavia, esercitarli in condizioni profondamente differenti. L'effettività dei *checks and balances* dipende infatti anche dalla disponibilità degli attori istituzionali a tollerare il conflitto con il proprio partito e con il Presidente. Il diritto costituzionale incontra qui la struttura materiale della rappresentanza: non basta domandarsi quali strumenti il Congresso possieda; occorre chiedersi quali incentivi abbiano coloro che dovrebbero utilizzarli.

La Corte Suprema occupa, in questo scenario, una posizione altrettanto ambivalente. Le decisioni e gli interventi d'urgenza di quest'anno mostrano una Corte chiamata con frequenza crescente a delimitare lo spazio dell'Esecutivo, ma anche un giudice supremo che ricorre allo *shadow docket* in controversie capaci di produrre conseguenze politiche e istituzionali immediate. La questione delle tariffe, il *Temporary Protected Status*, il contenzioso relativo alle università, la pena di morte, il *redistricting* e soprattutto la cittadinanza per nascita trasformano la Corte nel luogo nel quale vengono ridefinite, caso per caso, alcune delle frontiere più sensibili tra autorità presidenziale, competenze legislative e diritti costituzionali.

Il caso *Trump v. Barbara* rappresenta, sotto questo profilo, un passaggio emblematico. Con la decisione del **30 giugno** la Corte ha ritenuto ricompresi nella *Citizenship Clause* del XIV Emendamento anche i figli nati negli Stati Uniti da genitori presenti illegalmente o temporaneamente nel Paese, respingendo la diversa interpretazione posta alla base *dell'Executive Order 14160*. La pronuncia ha così posto un limite sostanziale alla possibilità dell'Esecutivo di ridefinire unilateralmente una delle categorie fondamentali dell'appartenenza costituzionale. Il successivo tentativo dell'amministrazione di intervenire nuovamente sulla materia attraverso ulteriori ordini esecutivi conferma però quanto il rapporto tra decisione giudiziaria e potere presidenziale non possa essere letto come una

sequenza lineare di comando e obbedienza; le nuove iniziative hanno infatti generato un ulteriore contenzioso federale. La sentenza delimita; l'Esecutivo riformula; il contenzioso riprende. La Costituzione opera, ma lo fa sempre più attraverso una circolarità conflittuale.

Lo stesso può dirsi del federalismo. Gli Stati non appaiono come semplici articolazioni territoriali di un conflitto nazionale, ma come veri attori costituzionali. Le controversie sull'*enforcement* dell'immigrazione, sul federalismo fiscale, sulla sicurezza interna e sulla potestà normativa statale mostrano come la relazione verticale tra Washington e gli Stati sia tornata a costituire uno dei principali terreni sui quali misurare l'ampiezza dell'azione federale. Gli Stati impugnano politiche federali, rivendicano i propri *police powers*, disciplinano materie nelle quali il Congresso non ha costruito una cornice uniforme e sperimentano soluzioni differenti. Il federalismo del 2026 appare, dunque, meno come una linea di difesa unitaria contro Washington e più come un sistema di moltiplicazione dei centri normativi. Proprio questa pluralità costituisce, insieme, la sua forza e la sua fragilità: consente sperimentazione e resistenza, ma produce anche una crescente frammentazione delle politiche pubbliche e, in alcuni settori, delle condizioni concrete di esercizio dei diritti.

La decisione in *Louisiana v. Callais* rende evidente questa ambivalenza. Il 29 aprile 2026 la Corte Suprema ha ritenuto costituzionalmente illegittima la mappa congressuale adottata dalla Louisiana, concludendo che, nelle circostanze del caso, il *Voting Rights Act* non imponeva la creazione di un ulteriore *majority-minority district* e che mancava pertanto il *compelling interest* necessario a giustificare l'impiego predominante del criterio razziale nella delimitazione dei collegi. Il caso mostra come federalismo, rappresentanza e *judicial review* siano ormai difficilmente separabili. Disegnare un distretto non significa soltanto organizzare territorialmente un'elezione: significa definire la comunità politica rilevante, incidere sulla capacità di determinati gruppi di eleggere rappresentanti di propria scelta e, indirettamente, concorrere alla formazione del Congresso chiamato a controllare l'Esecutivo.

In questa prospettiva, il filo che unisce avvenimenti apparentemente lontani come le operazioni militari in Iran, l'*executive privilege*, le primarie, il *birthright citizenship*, le tariffe, il *redistricting*, l'immigrazione non è semplicemente il ruolo della Presidenza. È la continua ridefinizione della misura entro la quale ciascun potere può esercitare la propria forza. Il secondo mandato Trump agisce come acceleratore di tensioni che appartengono da tempo alla forma di governo statunitense quali la crescita dell'Esecutivo, la difficoltà del Congresso di controllare un Presidente sostenuto dal proprio partito, la progressiva giuridicizzazione dei conflitti politici, la trasformazione degli Stati in protagonisti del contenzioso costituzionale. La novità risiede qui soprattutto nella simultaneità e nell'intensità con cui tali fenomeni si presentano.

Sarebbe tuttavia improprio trasformare questa diagnosi in una conclusione già scritta sulla crisi irreversibile del costituzionalismo americano. Le vicende narrate offrono anche numerosi esempi della persistenza dei meccanismi di contenimento. Il Congresso, infatti, continua a rivendicare prerogative in materia di guerra e di spesa; le Corti arrestano o

ridimensionano alcune iniziative presidenziali; gli Stati ricorrono alla giurisdizione federale e difendono la propria autonomia; la stessa rigidità delle procedure costituzionali impedisce alla volontà presidenziale di sostituirsi integralmente al procedimento legislativo. Il gigante incontra ancora ostacoli. La questione è stabilire se tali ostacoli continuino a funzionare come limiti strutturali oppure siano destinati a operare sempre più come reazioni episodiche a un potere che conserva l'iniziativa.

È forse questo il tratto più significativo dell'attuale stagione costituzionale americana. Il problema non è soltanto quanto potere possieda il Presidente, ma quanto gli altri attori siano disposti e capaci di esercitare il proprio. Un *check* non coincide con la disposizione costituzionale che lo prevede: esiste pienamente soltanto quando l'istituzione alla quale è affidato possiede autonomia, legittimazione e volontà per renderlo effettivo. La forza della Presidenza contemporanea deriva anche dalla capacità di occupare il tempo della decisione, di definire per prima il terreno del conflitto e di costringere Congresso, Corti e Stati a reagire. In questo senso, la partita del 2026 si gioca non soltanto sulla distribuzione delle competenze, ma sul controllo dell'iniziativa.

La metafora shakespeariana torna allora utile proprio perché evita una conclusione semplicistica. Isabella non contesta ad Angelo il possesso della forza; gli contesta il modo di utilizzarla. Il costituzionalismo, analogamente, non nasce per privare il governo dell'energia necessaria ad agire, ma per sottoporla a una misura. Nella seconda Presidenza Trump questa misura è continuamente sottoposta a verifica dalle relazioni con il Congresso alla politica militare, dall'*enforcement* federale alla cittadinanza, dalla capacità regolatoria degli Stati fino alla composizione stessa delle istituzioni rappresentative. In queste pagine si cerca di raccontare dunque meno la scomparsa del limite ma piuttosto la sua trasformazione in terreno permanente di conflitto.

Measure for Measure, in fondo, potrebbe essere letto quasi come un titolo involontariamente di ispirazione costituzionale. Alla forza deve corrispondere una misura; all'autorità una responsabilità; alla prerogativa un contrappeso. È su questa reciprocità che continua a reggersi l'edificio americano. Il gigante dispone ancora della propria forza, ma la domanda alla quale gli avvenimenti in esame non consentono ancora di dare una risposta definitiva è se la misura costituzionale saprà continuare a contenerla senza essere progressivamente ridefinita dal gigante stesso.

SEZIONI

1. PARTITI ED ELEZIONI

1.1 L'ascesa dei socialisti democratici e la trasformazione degli equilibri interni al partito democratico

La vittoria di Darializa Avila Chevalier nelle primarie democratiche del **23 giugno** per il tredicesimo distretto congressuale di New York costituisce uno degli episodi più significativi del processo di ridefinizione degli equilibri interni al *Democratic Party* in vista delle elezioni di *midterm*. Avila Chevalier, trentaduenne, attivista e dottoranda in sociologia, ha sconfitto il *Representative* Adriano Espaillat, in carica da cinque mandati e Presidente del *Congressional Hispanic Caucus*, ottenendo così la candidatura democratica per le elezioni del 3 novembre. La candidatura, sostenuta dai *Democratic Socialists of America*, da *Justice Democrats* e dal sindaco di New York Zohran Mamdani, si è costruita attorno a una piattaforma che combina politiche redistributive, riforma del sistema sanitario, rafforzamento dei diritti sindacali, abolizione dell'*Immigration and Customs Enforcement* e una profonda revisione della politica statunitense nei confronti di Israele. Il dato politicamente più rilevante non risiede tuttavia nella singola affermazione elettorale, quanto nella sua collocazione all'interno di una più ampia serie di successi ottenuti nel ciclo delle primarie del 2026 da candidati riconducibili alla sinistra democratica e ai *democratic socialists*.

La vicenda ripropone, in termini più strutturati, una dinamica già emersa dopo le elezioni del 2018 con l'ingresso alla Camera delle esponenti della cosiddetta *Squad*. Ci si riferisce all'utilizzazione delle primarie non soltanto come strumento di selezione dei candidati, ma come meccanismo attraverso cui gruppi organizzati esterni all'*establishment* parlamentare cercano di modificare dall'interno l'indirizzo politico del caucus. La specificità della fase attuale risiede però nel possibile rapporto tra questa componente e gli equilibri organizzativi della Camera.

Avila Chevalier e gli altri candidati sostenuti da DSA e *Justice Democrats* hanno già iniziato a discutere forme di coordinamento che consentano loro, qualora eletti, di agire come gruppo all'interno del *House Democratic Caucus*. Il problema assume particolare rilievo in presenza di maggioranze numericamente ristrette. L'elezione dello *Speaker* richiede infatti, salvo assenze o astensioni, la maggioranza dei voti espressi per una persona e, come hanno mostrato le difficoltà incontrate dai repubblicani nelle precedenti legislature, anche un gruppo numericamente limitato può acquistare un considerevole potere negoziale quando nessuna componente dispone autonomamente di un margine sufficiente. Ciò non significa che i nuovi candidati socialisti dispongano già di tale capacità né consente di anticipare la composizione della prossima Camera; indica piuttosto che l'eventuale presenza di un nucleo coordinato potrebbe incidere sulla scelta della leadership, sulle regole interne e sull'agenda

legislativa qualora gli equilibri parlamentari risultassero particolarmente ravvicinati. È precisamente questa prospettiva che spiega le differenti reazioni all'interno del partito.

Il *Democratic Leader* Hakeem Jeffries ha chiarito il **16 agosto** di non condividere l'agenda nazionale dei *Democratic Socialists of America*, pur riconoscendo che i candidati vincitori delle primarie democratiche, ove eletti, faranno parte di un caucus necessariamente ampio, nel quale continueranno a convivere progressisti, *New Democrats* e *Blue Dogs*. La vicenda investe così una questione più ampia relativa alla natura dei partiti statunitensi come coalizioni istituzionalmente deboli ma politicamente eterogenee. A differenza dei sistemi parlamentari europei, nei quali l'appartenenza al gruppo parlamentare è normalmente accompagnata da una disciplina partitica relativamente strutturata, i caucus del Congresso riuniscono componenti ideologiche, territoriali ed elettorali fortemente differenziate. Le primarie accentuano tale caratteristica, poiché consentono agli elettori di un singolo distretto di sostituire un parlamentare consolidato senza che la leadership nazionale del partito disponga di strumenti formali per impedirlo. La sconfitta di Espaillat mostra precisamente questo limite del controllo dell'*establishment*: una posizione di rilievo nella struttura congressuale e una lunga permanenza in carica non impediscono che organizzazioni di movimento, attraverso reclutamento dei candidati, mobilitazione territoriale e sostegno finanziario, possano alterare la composizione ideologica del caucus.

In tale prospettiva, la crescita dei *democratic socialists* non rappresenta soltanto una disputa programmatica interna ai democratici, ma pone un problema di organizzazione della futura maggioranza: come integrare una componente che rivendica esplicitamente un rapporto diverso tra rappresentanti e movimenti sociali senza trasformare il dissenso interno in una paralisi del processo decisionale. È proprio su questo terreno che Avila Chevalier ha introdotto il concetto di "*co-governance*", intendendo con esso un modello nel quale l'attività del rappresentante continui a essere strutturalmente collegata alle organizzazioni e alle comunità che ne hanno sostenuto l'elezione. La formula segna una differenza rispetto alla tradizionale concezione del mandato congressuale, nella quale l'eletto, pur dipendendo politicamente dalla propria *constituency*, acquisisce una significativa autonomia nel processo legislativo. L'esperienza dei movimenti progressisti successivi al 2018 aveva già mostrato la difficoltà di trasferire all'interno del Congresso le modalità tipiche dell'attivismo politico. La stessa Avila Chevalier ha cercato di distinguere tra protesta e capacità di organizzazione, sostenendo che il passaggio al Congresso richiederebbe la costruzione di coalizioni e la capacità di tradurre le rivendicazioni del movimento in risultati legislativi. La questione è particolarmente evidente rispetto alle priorità da lei indicate (politiche abitative, sanità universale, diritti del lavoro, abolizione dell'ICE e limitazione delle forniture militari statunitensi a Israele) molte delle quali incontrano divergenze significative all'interno dello stesso caucus democratico. La loro eventuale traduzione legislativa dipenderebbe quindi non dalla sola consistenza numerica della componente socialista, ma dalla capacità di costruire maggioranze all'interno della Camera e, successivamente, tra le due Camere e nel rapporto con il Presidente. Il caso Avila Chevalier consente dunque di leggere le primarie

del 2026 come parte di una più generale trasformazione del rapporto tra partito, movimenti e istituzioni rappresentative.

Sul versante repubblicano, come si è visto, l'intervento diretto di Trump nelle primarie tende a verticalizzare il partito intorno alla leadership presidenziale; sul versante democratico, l'emergere di candidati sostenuti da organizzazioni come DSA e *Justice Democrats* produce una dinamica quasi opposta, nella quale il controllo sulla selezione dei candidati viene contestato dal basso attraverso reti di attivismo territoriale e mobilitazione ideologica. In entrambi i casi, tuttavia, il risultato è una crescente difficoltà delle tradizionali strutture partitiche congressuali a controllare autonomamente la propria composizione. La sfida per i candidati provenienti dai movimenti sarà quindi verificare se la capacità di sostituire esponenti consolidati attraverso le primarie possa tradursi, una volta entrati nell'istituzione, in una capacità analoga di incidere sulla legislazione e sulla leadership parlamentare. È nel passaggio dalla politica della selezione alla politica del governo che si misurerà il significato istituzionale di questa nuova componente della sinistra democratica.

1.2 La successione a DeSantis e i nuovi equilibri del partito repubblicano in Florida

Le primarie repubblicane del **18 agosto** hanno aperto una nuova fase politica in Florida, segnando l'avvio della successione a Ron DeSantis, impossibilitato a concorrere per un terzo mandato consecutivo. Dopo quasi otto anni nei quali il Governatore ha rappresentato uno dei principali punti di riferimento della politica conservatrice statale e nazionale, la competizione per la sua successione ha evidenziato l'assenza di un trasferimento automatico della leadership. DeSantis ha infatti scelto di non sostenere formalmente alcuno dei candidati, compreso il *Lieutenant Governor* Jay Collins, da lui nominato nel 2025, mentre Donald Trump aveva appoggiato con largo anticipo il *Representative* Byron Donalds. La contrapposizione ha così mostrato come la conclusione dell'esperienza DeSantis non coincida semplicemente con la scelta di un successore, ma con una ridefinizione dei rapporti di forza all'interno di un partito che controlla le principali istituzioni statali dalla fine degli anni Novanta e nel quale la leadership presidenziale è tornata ad assumere un peso determinante.

Il risultato ha premiato Donalds, che ha ottenuto 811.131 voti, pari al 47,8%, precedendo Collins con il 25,2%, James Fishback con il 10,5% e l'ex *Speaker* della Florida House Paul Renner con l'8,5%. Donalds affronterà quindi nelle elezioni generali il candidato democratico David Jolly. I dati ufficiali mostrano tuttavia come la successione a DeSantis sia stata preceduta da una competizione interna particolarmente articolata, nella quale i principali candidati hanno rivendicato differenti forme di continuità con l'esperienza conservatrice degli ultimi anni. Collins e Renner hanno insistito sul proprio rapporto con l'amministrazione statale e sull'eredità politica di DeSantis; Donalds ha invece costruito la propria candidatura soprattutto sul rapporto con Trump e sull'integrazione tra agenda

statale e agenda della Presidenza. Fishback ha cercato, infine, di presentarsi come alternativa esterna all'*establishment* repubblicano.

La competizione assume un significato più ampio se collocata nella trasformazione politica della Florida dell'ultimo decennio. Lo Stato, per lungo tempo considerato uno dei principali *swing states* nelle elezioni presidenziali e congressuali, è diventato progressivamente uno dei laboratori più importanti delle politiche repubblicane, soprattutto durante i due mandati di DeSantis. La successione del 2026 mette dunque alla prova la capacità del partito di preservare tale assetto senza la presenza sulla scheda né del Governatore uscente né di Trump. Da questo punto di vista, il mancato *endorsement* di DeSantis è particolarmente significativo poiché anziché designare un erede politico, il Governatore ha lasciato che la competizione fosse risolta direttamente dall'elettorato repubblicano, mentre l'intervento presidenziale a favore di Donalds ha contribuito a spostare il centro della contesa dalla continuità con l'amministrazione statale al rapporto con la leadership nazionale del partito.

Parallelamente, le primarie si sono svolte sotto le nuove regole territoriali determinate dal *redistricting* congressuale del 2026. Su iniziativa di DeSantis, il legislatore era stato convocato in sessione speciale e il 29 aprile aveva approvato l'*House Bill 1-D*, successivamente firmato dal Governatore il **4 maggio** e divenuto *Chapter No.* 2026-229. La legge ha ridefinito i ventotto distretti congressuali della Florida e stabilito che la nuova mappa sia utilizzata già per le elezioni del 2026. La fine del ciclo DeSantis coincide pertanto con una significativa riorganizzazione tanto della leadership statale quanto della rappresentanza della Florida al Congresso: diversi seggi sono divenuti oggetto di primarie aperte o fortemente competitive, mentre il Presidente ha scelto di intervenire soltanto in alcune di esse, mantenendo invece il proprio sostegno agli *incumbents* nella maggior parte dei distretti.

La consultazione del 2026 evidenzia così una trasformazione più generale del *Republican Party* della Florida. Durante gli anni di DeSantis il partito aveva sviluppato una forte identità politica statale, capace in alcuni momenti di presentarsi come modello autonomo per il conservatorismo nazionale. La successione mostra invece una nuova convergenza tra dinamica statale e leadership presidenziale: Donalds ha ottenuto la candidatura con il sostegno diretto di Trump, mentre nessuno dei candidati che rivendicavano più esplicitamente la continuità con DeSantis ha ricevuto l'appoggio formale del Governatore uscente. Più che una semplice sostituzione personale al vertice dello Stato, le primarie segnano quindi il passaggio da una fase dominata dalla leadership autonoma di DeSantis a una nella quale dovrà essere ridefinito il rapporto tra partito statale, Presidenza e rappresentanza congressuale, in uno Stato ormai centrale nella costruzione dell'agenda conservatrice nazionale.

1.3 L'influenza presidenziale nella selezione dei candidati repubblicani alle elezioni di *midterm*

Le consultazioni del **25 agosto** in South Carolina e Oklahoma hanno offerto una nuova indicazione della crescente personalizzazione delle procedure di selezione dei candidati repubblicani intorno alla figura del Presidente. In South Carolina, Darline Graham, nominata dal Governatore Henry McMaster per occupare temporaneamente il seggio senatoriale rimasto vacante dopo la morte del fratello Lindsey Graham, ha ottenuto con il 52,5% dei voti la nomination repubblicana per un mandato pieno di sei anni, superando nel *runoff* il *Representative* Ralph Norman. La sua candidatura era stata direttamente sostenuta da Donald Trump, che non soltanto aveva sollecitato la sua nomina temporanea e successivamente la decisione di concorrere per il mandato ordinario, ma era intervenuto personalmente nella fase conclusiva della campagna, partecipando ad un comizio in South Carolina e invitando gli elettori repubblicani a considerare la consultazione quasi come se il suo stesso nome figurasse sulla scheda. Anche MAGA Inc., il *super PAC* collegato al Presidente, ha investito oltre 827.000 dollari a sostegno della candidatura. Graham affronterà alle elezioni generali di novembre la candidata democratica Annie Andrews.

Il dato istituzionalmente più interessante non è tanto il successo di una singola *endorsement*, quanto il grado di intervento presidenziale in una competizione che formalmente appartiene alla sfera organizzativa del partito e all'elettorato statale. Nel sistema statunitense il Presidente non dispone di alcun potere costituzionale nella selezione dei candidati al Congresso e i senatori, ai sensi del XVII Emendamento, ricevono il proprio mandato direttamente dagli elettori dello Stato. Sul piano politico, tuttavia, la capacità del Presidente di condizionare le primarie del proprio partito può incidere profondamente sulla composizione futura del gruppo parlamentare e, quindi, sul grado di autonomia che quest'ultimo sarà in grado di esercitare nei confronti dell'Esecutivo.

Il caso Graham appare particolarmente significativo proprio perché la candidata, priva di precedenti cariche elettive, ha costruito il proprio percorso verso il Senato attraverso una sequenza nella quale nomina temporanea, candidatura e mobilitazione elettorale sono state tutte accompagnate da un intervento diretto della Presidenza. Il *runoff* ha così assunto una dimensione che oltrepassava la scelta tra due candidati repubblicani e investiva implicitamente il rapporto tra l'elettorato del partito e la leadership presidenziale.

Una dinamica analoga, sebbene meno marcata, è emersa contemporaneamente in Oklahoma, dove l'ex senatore statale Mike Mazzei, sostenuto da Trump, ha ottenuto la *nomination* repubblicana per la carica di Governatore superando di misura l'*Attorney General* Gentner Drummond. Anche in questo caso il Presidente era intervenuto direttamente nella competizione, sostenendo Mazzei e criticando pubblicamente il suo avversario, mentre uno dei principali elementi di contrasto riguardava il progetto per la costruzione di un grande impianto di produzione di alluminio a Inola, appoggiato dall'amministrazione federale e contestato da Drummond. Il medesimo **25 agosto**, in Georgia, una consultazione di natura

diversa ha invece completato la procedura costituzionale per colmare la vacanza nel 13° distretto congressuale determinata dalla morte del *Representative* David Scott: il democratico Everton Blair ha vinto il *special election runoff* contro Marcye Scott ed è stato successivamente insediato alla Camera per completare il mandato in corso.

1.4 La *midterm convention* repubblicana e la personalizzazione presidenziale della campagna congressuale

Il **30 giugno** Trump ha annunciato che il *Republican National Committee* convocherà a Dallas, il 9 e 10 settembre, la prima *midterm convention* nazionale del partito. La decisione era stata preceduta da diversi mesi di preparazione: già a marzo il RNC aveva individuato Dallas come sede probabile e avviato sopralluoghi e negoziati organizzativi. La decisione del *Republican National Committee* di convocare a Dallas una vera e propria *midterm convention* costituisce un elemento inedito nella preparazione delle elezioni congressuali del novembre 2026. Le grandi *national conventions* appartengono infatti tradizionalmente al ciclo delle elezioni presidenziali e assolvono, oltre alla funzione di mobilitazione politica, quella formale di designare i candidati del partito alla Presidenza e alla Vicepresidenza. L'incontro di Dallas non presenta invece alcuna funzione di candidatura, esso è stato concepito come uno strumento di mobilitazione dell'elettorato repubblicano e di nazionalizzazione di una competizione che, sul piano costituzionale, rimane composta da una pluralità di distinte elezioni per la Camera e il Senato. Trump ha annunciato l'iniziativa a giugno, presentandola come un'occasione per porre al centro della campagna i risultati della propria amministrazione e rafforzare la partecipazione della coalizione elettorale che lo aveva sostenuto nel 2024. Proprio l'assenza di una funzione istituzionale comparabile a quella delle *convention* presidenziali rende tuttavia particolarmente evidente il significato politico dell'iniziativa. La *midterm convention* tende infatti a trasformare le elezioni per il rinnovo del Congresso in una sorta di referendum intermedio sulla Presidenza, accentuando ulteriormente la personalizzazione del sistema partitico intorno alla figura del Presidente. Il programma dell'evento, organizzato dal RNC presso l'*American Airlines Center* e costruito attorno alla presenza di Trump e del Vicepresidente JD Vance, conferma tale impostazione. Accanto agli interventi dei candidati al Congresso, l'obiettivo dichiarato è quello di presentare agli elettori l'agenda dell'amministrazione e di ricondurre le singole competizioni statali e distrettuali a una narrazione nazionale unitaria. La scelta appare particolarmente significativa in un sistema nel quale il Presidente non è formalmente il leader parlamentare della maggioranza e nel quale i membri del Congresso ricevono il proprio mandato direttamente dagli elettori dei rispettivi Stati o distretti. La *convention* tende invece a rafforzare, sul piano politico, un rapporto verticale tra Presidenza, partito e candidati congressuali che non trova un corrispondente formale nella struttura costituzionale della separazione dei poteri.

La strategia presenta, tuttavia, una tensione interna. La stessa centralità attribuita a Trump è funzionale alla mobilitazione di una parte dell'elettorato repubblicano che tende a partecipare in misura maggiore quando il Presidente è direttamente coinvolto nella competizione, ma rende al tempo stesso più difficile per i candidati alla Camera e al Senato differenziare le proprie campagne dall'operato dell'amministrazione. Le perplessità emerse all'interno del partito nelle settimane precedenti alla convention, riguardano il costo della partecipazione, l'allontanamento dei candidati dai rispettivi collegi in una fase avanzata della campagna e, soprattutto, il rischio che l'evento risulti prevalentemente concentrato sulla figura presidenziale e riflettono precisamente questo problema. L'iniziativa si annuncia come un passaggio senza precedenti per una campagna di midterm, concepito per attribuire alla Presidenza un ruolo ancora più diretto nella mobilitazione dell'elettorato congressuale.

Il fenomeno si inserisce in una più generale trasformazione del rapporto tra Presidenza e partito che ha caratterizzato l'esperienza trumpiana. In un ordinamento costruito sulla separazione istituzionale tra Esecutivo e Legislativo, la progressiva identificazione del partito con il Presidente tende infatti a produrre una sovrapposizione politica tra competizioni che restano costituzionalmente distinte. Le elezioni di midterm non riguardano il mandato presidenziale, che prosegue indipendentemente dal loro risultato, ma determinano la composizione delle Camere dalle quali dipendono l'esercizio della funzione legislativa, l'approvazione degli stanziamenti, il controllo sull'Esecutivo e, per il Senato, l'*advice and consent* sulle nomine presidenziali. La scelta di costruire la campagna del 2026 attorno a una *convention* nazionale fortemente presidenzializzata accentua dunque una dinamica nella quale il partito congressuale viene progressivamente ricondotto all'agenda e alla leadership dell'Esecutivo.

Da questo punto di vista, la *convention* che si svolgerà a Dallas all'inizio di settembre assume un significato che va oltre la strategia elettorale contingente. Essa mostra come, pur in assenza di una modifica delle attribuzioni costituzionali, la presidenzializzazione del partito possa incidere sul funzionamento concreto della separazione dei poteri, trasformando le elezioni congressuali in uno strumento di conferma o contestazione della leadership presidenziale. La distinzione formale tra Presidenza e Congresso rimane intatta; sul piano politico, tuttavia, la capacità del Presidente di organizzare direttamente la mobilitazione elettorale del proprio partito tende a ridurre l'autonomia dei candidati e dei gruppi parlamentari, rafforzando quella verticalizzazione della leadership repubblicana che costituisce ormai uno dei tratti più evidenti della seconda Presidenza Trump.

1.5 Il "New Economic Bargain" e la competizione programmatica nel partito democratico

Il *think tank Third Way* ha presentato *A New Economic Bargain: 20 Ideas to Change the Lives of Working America*, una piattaforma articolata in venti proposte attraverso la quale l'organizzazione intende intervenire nella ridefinizione dell'identità politica del *Democratic*

Party dopo la conclusione delle principali primarie del 2026 e, in prospettiva, nella selezione del candidato presidenziale del 2028. Il documento muove dall'aumento dei costi delle principali componenti della vita della classe media (abitazione, assistenza sanitaria, istruzione, cura dei figli e previdenza) e propone un nuovo compromesso economico fondato sulla riduzione dei costi, sull'aumento della ricchezza delle famiglie lavoratrici e su una combinazione di economia di mercato, intervento federale e responsabilità fiscale. Tra le misure figurano un *Health Care Bill of Rights* costruito sull'*Affordable Care Act*, garanzie federali destinate a ridurre il costo dei prestiti per l'acquisto di automobili usate, incentivi alla costruzione di dodici milioni di nuove abitazioni, un ampliamento dell'assistenza per l'infanzia, nuovi conti pensionistici individuali, una revisione del trattamento fiscale dei redditi da capitale e un programma nazionale di apprendistato. Particolare attenzione è inoltre dedicata all'intelligenza artificiale: le imprese responsabili della costruzione dei grandi *data centers* dovrebbero sostenere direttamente parte dei costi infrastrutturali ed energetici prodotti dalla loro espansione, mentre i lavoratori eventualmente sostituiti dall'automazione dovrebbero avere accesso a programmi federali di formazione e sostegno al reddito.

Il significato politico dell'iniziativa va tuttavia oltre il contenuto delle singole proposte. *Third Way* presenta il *New Economic Bargain* come l'avvio di una vera e propria primaria delle idee, destinata a precedere quella elettorale del 2028. Dopo una stagione di primarie nella quale candidati sostenuti dai *Democratic Socialists of America* e da organizzazioni come *Justice Democrats* hanno ottenuto importanti successi, l'obiettivo è costruire un'offerta programmatica positiva, non limitata alla contrapposizione all'amministrazione Trump. Il progetto si collega alla strategia del cosiddetto centrismo combattente, con la quale *Third Way* sostiene che una linea moderata debba accompagnarsi a una maggiore capacità di mobilitazione e di conflitto politico. Nel maggio precedente l'organizzazione aveva già indicato nelle campagne di esponenti come Abigail Spanberger, Mikie Sherrill, Ruben Gallego ed Elissa Slotkin esempi di un modello elettorale capace di competere nei collegi più contendibili.

La scelta di elaborare una piattaforma organica risponde anche alle critiche rivolte nei mesi precedenti all'establishment democratico, accusato di avere definito con maggiore chiarezza ciò a cui si oppone, sia nei confronti di Trump sia rispetto alla crescente influenza dei *democratic socialists*, che non una propria alternativa programmatica. Il *New Economic Bargain* rappresenta quindi il tentativo di trasferire il confronto dal terreno della selezione dei candidati a quello delle politiche pubbliche. Ne emerge una linea diversa dalla semplice difesa dello *status quo*. Molte delle proposte prevedono infatti un intervento federale significativo, dalla regolazione dei costi sanitari alle garanzie sui prestiti, dall'espansione delle infrastrutture elettriche alla revisione della tassazione dei redditi da investimento. La distinzione rispetto alla sinistra del partito riguarda soprattutto gli strumenti: ampliamento e regolazione dei mercati anziché loro sostituzione, costruzione di nuova offerta in materia di abitazioni ed energia, incentivi e garanzie pubbliche piuttosto che sistemi integralmente federali.

La piattaforma deve pertanto essere letta nel quadro di una più ampia competizione per la definizione dell'identità post-2026 del *Democratic Party*. Da un lato, le vittorie di candidati socialisti e progressisti nelle primarie hanno rafforzato una componente che propone un ampliamento diretto dell'intervento pubblico; dall'altro, *Third Way* tenta di costruire un modello alternativo capace di combinare crescita economica, politiche di *abundance* (politiche orientate all'aumento dell'offerta e della capacità produttiva), tutela della classe media e maggiore selettività nell'intervento federale. L'organizzazione ha inoltre iniziato a stabilire contatti con gli ambienti dei potenziali candidati presidenziali del 2028, confermando che il confronto programmatico avviato nel 2026 è già strettamente collegato alla futura competizione per la *nomination*.

All'interno del *Democratic Party* la fase attuale appare caratterizzata da una competizione più aperta tra leadership congressuale, organizzazioni progressiste, *democratic socialists* e gruppi di elaborazione politica. La vera posta in gioco del *New Economic Bargain* è dunque meno la sorte immediata delle sue venti proposte che la capacità di incidere sulla definizione dell'agenda e della leadership democratica verso il 2028.

2. CONGRESSO

2.1 La Camera approva una *War Powers Resolution* sulle ostilità con l'Iran

Il **3 giugno** la Camera dei Rappresentanti ha approvato, con 215 voti favorevoli e 208 contrari, la *House Concurrent Resolution 86*, presentata dal democratico Gregory Meeks, che invoca la *section* 5(c) della *War Powers Resolution* del 1973 e chiede al Presidente di ritirare le Forze armate statunitensi dalle ostilità con l'Iran, salvo che il Congresso dichiari formalmente guerra o approvi una specifica autorizzazione all'uso della forza. Quattro repubblicani hanno votato insieme alla maggioranza democratica.

La risoluzione interviene nel quadro delle operazioni militari avviate dall'amministrazione Trump contro l'Iran senza una specifica autorizzazione congressuale. La *War Powers Resolution* disciplina il rapporto tra Presidente e Congresso nell'impiego delle Forze armate e prevede, in assenza di una dichiarazione di guerra o di una specifica autorizzazione legislativa, meccanismi diretti a limitare temporalmente la prosecuzione delle ostilità.

La scelta dello strumento della *concurrent resolution* presenta tuttavia un problema circa la sua efficacia giuridica. Tali risoluzioni, pur dovendo essere approvate da entrambe le Camere, non vengono infatti sottoposte alla firma del Presidente e, dopo la decisione della Corte Suprema in *INS v. Chadha* del 1983 sull'illegittimità del veto legislativo, la capacità della *section* 5(c) *della War Powers Resolution* di imporre autonomamente al Presidente il ritiro delle Forze armate rimane costituzionalmente controversa. La deliberazione assume pertanto soprattutto rilievo quale esercizio del controllo politico e istituzionale del Congresso sull'impiego della forza militare.

Il **23 giugno** anche il Senato ha approvato *H.Con.Res. 86*, con 50 voti favorevoli e 48 contrari, completandone l'adozione da parte del Congresso. Trattandosi di una *concurrent resolution*, il provvedimento non è stato trasmesso al Presidente per la firma.

Parallelamente, gli *Inspectors General* competenti hanno annunciato l'avvio del coordinamento dell'attività di supervisione sulla *Operation Epic Fury*, in applicazione della normativa che prevede la designazione di un *Lead Inspector General* per le operazioni militari oltremare protrattesi oltre sessanta giorni.

2.2 La *House Oversight Committee* ricostruisce la gestione dei documenti Epstein al Dipartimento di Giustizia

Il **4 giugno** la *House Committee on Oversight and Government Reform* ha pubblicato il verbale dell'audizione a porte chiuse dell'ex *Attorney General* Pam Bondi, svoltasi il **29 maggio**, nell'ambito dell'indagine parlamentare sulla gestione da parte del Governo federale dei procedimenti relativi a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. L'inchiesta della Commissione riguarda, in particolare, le modalità con cui il Dipartimento di Giustizia ha proceduto alla revisione e alla pubblicazione della documentazione prevista dall'*Epstein Files Transparency Act*.

L'Epstein Files Transparency Act, approvato il 19 novembre 2025 come *Public Law 119-38*, impone all' *Attorney General* di rendere pubblici, salve le eccezioni previste dalla legge, i documenti non classificati in possesso del *Department of Justice* relativi alle indagini e ai procedimenti concernenti Epstein e Maxwell.

Nel corso dell'audizione Bondi ha dichiarato di avere affidato al *Deputy Attorney General* Todd Blanche la supervisione del processo di raccolta, revisione e pubblicazione dei documenti. Secondo la sua testimonianza, la gestione quotidiana dell'attività era pertanto demandata all'ufficio del *Deputy Attorney General*, mentre le diverse componenti del Dipartimento erano state incaricate di individuare e trasmettere la documentazione potenzialmente rilevante. Bondi ha inoltre sostenuto che i materiali non pubblicati si limitavano a documenti non pertinenti, coperti da privilegio o duplicati.

La testimonianza assume rilievo soprattutto nell'ambito dell'attività di *congressional oversight*, poiché chiarisce la catena di responsabilità interna al Dipartimento nell'attuazione della legge e colloca Blanche, allora *Deputy Attorney General* e successivamente *Acting Attorney General*, al vertice della procedura di revisione. La Commissione continua, tuttavia, a verificare la completezza delle comunicazioni effettuate dal Dipartimento e il rispetto degli obblighi di trasparenza imposti dalla *Public Law 119-38*.

2.3 Il *21st Century ROAD to Housing Act* diviene legge senza la firma presidenziale

Il **10 luglio** il Presidente ha annunciato che non avrebbe firmato il *21st Century ROAD to Housing Act (H.R. 6644)*, provvedimento bipartisan in materia di edilizia abitativa già approvato da entrambe le Camere del Congresso. La decisione è stata motivata con il mancato avanzamento al Senato del *SAVE America Act*, progetto di legge separato in materia elettorale che prevede, tra l'altro, l'obbligo di fornire una prova documentale della cittadinanza ai fini della registrazione al voto nelle elezioni federali.

Il rifiuto di apporre la firma non ha tuttavia impedito l'entrata in vigore del provvedimento. Presentato al Presidente il **29 giugno**, il *21st Century ROAD to Housing Act* è divenuto legge **l'11 luglio**, come *Public Law 119-101*, senza la firma presidenziale. L'*Article* I, *Section* 7, *Clause* 2 della Costituzione stabilisce infatti che un *bill* non restituito dal Presidente al Congresso entro dieci giorni dalla sua presentazione, escluse le domeniche, acquista automaticamente forza di legge, purché il Congresso non abbia nel frattempo aggiornato i propri lavori in modo tale da impedirne la restituzione.

La vicenda costituisce pertanto un'applicazione della procedura costituzionale di *enactment without presidential signature*, distinta dal *pocket veto*. L'inerzia presidenziale, in presenza di un Congresso in grado di ricevere l'eventuale veto, non consente al Presidente di impedire l'entrata in vigore della legge. In altri termini, il mancato esercizio del potere di veto entro il termine costituzionale produce, in tali circostanze, il medesimo effetto dell'approvazione presidenziale ai fini dell'entrata in vigore del provvedimento.

La nuova legge introduce un insieme di misure volte ad aumentare l'offerta di abitazioni e a modificare diversi programmi federali in materia di edilizia, finanziamento e sviluppo urbano. Tra le disposizioni più rilevanti figurano inoltre limitazioni all'acquisto di abitazioni unifamiliari da parte di grandi investitori istituzionali e interventi diretti a ridurre alcuni vincoli regolamentari alla costruzione di nuovi alloggi.

2.4 La Camera verso la pausa elettorale

Al rientro dalla pausa estiva, il **31 agosto**, la Camera si è trovata di fronte a un'agenda legislativa fortemente condizionata dall'imminenza delle elezioni di midterm e dalle difficoltà della ristretta maggioranza repubblicana nel mantenere il controllo dell'Aula. Il principale adempimento ha riguardato il finanziamento dell'amministrazione federale oltre la scadenza del 30 settembre. La leadership repubblicana ha programmato di sottoporre rapidamente al voto della Camera il provvedimento già approvato dal Senato, destinato a prorogare temporaneamente gli stanziamenti federali fino all'11 dicembre e ad evitare un nuovo *government shutdown*. Il carattere transitorio della misura ha confermato, tuttavia, la difficoltà del Congresso di completare prima delle elezioni il procedimento ordinario

relativo ai dodici *appropriations bills*, con il conseguente rinvio alla fase successiva al voto di novembre del confronto complessivo sulla spesa federale.

Particolarmente significativo è apparso il ricorso prospettato alla procedura della *suspension of the rules*, che consente alla Camera di esaminare rapidamente un provvedimento senza l'adozione di una specifica special rule, ma richiede una maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. La scelta ha riflesso le difficoltà incontrate durante l'estate dallo Speaker Mike Johnson nel garantire una maggioranza repubblicana anche sulle votazioni strettamente procedurali. Le divisioni interne su immigrazione, politica energetica e altre questioni hanno più volte reso incerto il passaggio delle rules necessarie a portare i provvedimenti all'esame dell'Aula. In una Camera caratterizzata da margini numerici estremamente ridotti, la gestione della procedura ha così assunto un rilievo sostanziale: l'impossibilità di assicurare la disciplina del gruppo sulle questioni preliminari ha rischiato di impedire alla maggioranza non soltanto di approvare le proprie priorità legislative, ma persino di avviarne formalmente la discussione.

A questo elemento si è aggiunto il progressivo alleggerimento dell'agenda legislativa precedente alle elezioni. La legislazione agricola, l'ipotesi di un nuovo pacchetto di riconciliazione del bilancio, la disciplina delle criptovalute e altri provvedimenti sono rimasti bloccati oppure condizionati dalle differenti priorità di Camera e Senato. Verso la fine di **agosto** è quindi cresciuta, tra numerosi membri repubblicani, la propensione a ridurre ulteriormente il calendario dei lavori una volta assicurata la continuità del finanziamento federale, consentendo soprattutto ai parlamentari impegnati nei collegi più competitivi di tornare alla campagna elettorale. Le questioni politicamente e finanziariamente più complesse sono state conseguentemente proiettate verso la tradizionale *lame-duck session*, il periodo compreso tra le elezioni di novembre e l'insediamento del nuovo Congresso.

Il quadro delineatosi alla fine di agosto ha dunque mostrato come l'approssimarsi delle *midterms* abbia già inciso sul funzionamento concreto del Congresso senza modificarne formalmente le attribuzioni costituzionali. Il potere della Camera in materia di *appropriations*, radicato nell'art. I della Costituzione, è rimasto naturalmente intatto; sono invece cambiate le condizioni politiche del suo esercizio. Il ricorso a strumenti procedurali accelerati, la difficoltà di costruire maggioranze sulle *rules* e la prospettiva di rinviare alla fase post-elettorale le decisioni più controverse hanno segnalato una crescente subordinazione del calendario parlamentare alle esigenze della competizione elettorale. In una maggioranza tanto ridotta, inoltre, il controllo dello Speaker sul tempo e sulle modalità dell'attività dell'Aula ha acquistato un rilievo particolare: non soltanto strumento di organizzazione dei lavori, ma mezzo attraverso il quale preservare la coesione del gruppo e limitare l'esposizione politica dei suoi membri nelle settimane decisive della campagna.

3 PRESIDENTE ED ESECUTIVO

3.1 Gli Stati Uniti reinseriscono Francesca Albanese nella lista OFAC dopo l'ordinanza cautelare della *District Court*

Il **27 maggio** l'*Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha nuovamente inserito Francesca Albanese, *UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967*, nella *Specially Designated Nationals and Blocked Persons List* (SDN List), in applicazione dell'*Executive Order* 14203, *Imposing Sanctions on the International Criminal Court*, del 6 febbraio 2025. Il provvedimento è intervenuto una settimana dopo che, il **20 maggio**, OFAC aveva rimosso Albanese dalla stessa lista. Le sanzioni erano state originariamente disposte il 9 luglio 2025, sulla base della *section* 1(a)(ii)(A) dell'*Executive Order 14203*, che consente di colpire cittadini stranieri coinvolti nelle attività della Corte penale internazionale dirette nei confronti di cittadini statunitensi o di Stati alleati non consenzienti. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha giustificato la designazione richiamando, tra l'altro, le raccomandazioni formulate da Albanese affinché la CPI proceda nei confronti di funzionari israeliani e di soggetti privati statunitensi.

La nuova designazione segue la decisione resa il **13 maggio** dal giudice Richard J. Leon della *United States District Court for the District of Columbia* nel caso *L.C. et al. v. Trump et al.*. Accogliendo la richiesta di ingiunzione preliminare presentata dal marito e dalla figlia di Albanese, la Corte aveva ritenuto probabile il successo della contestazione fondata sul Primo Emendamento, osservando che la precedente designazione era stata determinata essenzialmente dalle opinioni e dalle raccomandazioni non vincolanti espresse dalla Relatrice speciale nei confronti della CPI. La *District Court* aveva pertanto disposto la sospensione integrale della designazione di Albanese.

Secondo la Corte, l'applicazione dell'*Executive Order* ad Albanese costituiva, nella fase cautelare del giudizio, una restrizione *content-based* della libertà di espressione. Albanese non svolge infatti funzioni all'interno della CPI e le sue raccomandazioni non producono effetti vincolanti sulle decisioni della Corte. Il Governo avrebbe quindi dovuto dimostrare che la restrizione fosse strettamente calibrata rispetto a un interesse pubblico particolarmente rilevante, requisito che il giudice ha ritenuto non soddisfatto.

3.2 Trump nomina Todd Blanche alla guida del Dipartimento di Giustizia

L'**8 giugno** il Presidente ha trasmesso al Senato la nomina di Todd Blanche alla carica di *Attorney General* degli Stati Uniti, in sostituzione di Pamela Bondi. Blanche esercitava già le funzioni di *Acting Attorney General*, mantenendo contestualmente l'incarico di *Deputy Attorney General*, per il quale era stato confermato dal Senato nel marzo 2025. La nomina alla guida permanente del Dipartimento di Giustizia richiede ai sensi dell'Article II, Section 2 della Costituzione, l'*advice and consent* del Senato.

Blanche ha iniziato la propria carriera nel Dipartimento di Giustizia, lavorando successivamente presso la *United States Attorney's Office for the Southern District of New York*, prima come *paralegal* e poi come *Assistant U.S. Attorney*, fino ad assumere funzioni di supervisione. Dopo il passaggio alla professione privata, ha svolto attività di difesa penale e rappresentato Donald Trump in tre dei procedimenti penali avviati nei suoi confronti nel 2023 e nel 2024. Nel 2025 è quindi rientrato nel Dipartimento di Giustizia come *Deputy Attorney General*. La candidatura ha assunto particolare rilievo anche in ragione del ruolo già svolto da Blanche, in qualità di *Acting Attorney General*, in alcune decisioni del Dipartimento e nella gestione di dossier oggetto di attenzione congressuale. Tali questioni sono quindi entrate nel procedimento di conferma, affidato in prima battuta alla *Senate Judiciary Committee*. L'audizione sulla nomina si è svolta il **15 luglio**, con una seconda giornata di testimonianze il **16 luglio**.

La nomina è stata successivamente approvata dalla *Senate Judiciary Committee* il **4 agosto** con dodici voti favorevoli e dieci contrari e quindi confermata dal Senato l'**8 agosto**, con 50 voti favorevoli e 49 contrari. Blanche ha prestato giuramento il **10 agosto**, divenendo l'88° *Attorney General* degli Stati Uniti.

3.3 La dichiarazione finanziaria annuale del Presidente Trump e gli obblighi federali di disclosure

Il **30 giugno** l'*Office of Government Ethics* (OGE) ha reso pubblica la dichiarazione finanziaria annuale del Presidente relativa all'anno fiscale 2025. Il documento, composto da oltre novecento pagine, contiene informazioni sulle partecipazioni finanziarie, sulle attività imprenditoriali e sulle operazioni soggette agli obblighi di trasparenza previsti *dall'Ethics in Government Act* e dal *Stop Trading on Congressional Knowledge Act* del 2012 (STOCK Act). L'OGE ha certificato il rapporto il 30 giugno, dopo che al Presidente era stata concessa una proroga di 45 giorni per il deposito.

La dichiarazione segnala il pagamento di sanzioni amministrative per il deposito tardivo in relazione ad alcune operazioni finanziarie che non erano state precedentemente comunicate attraverso i *Periodic Transaction Reports*. Il *STOCK Act* impone infatti ai soggetti interessati di comunicare determinate operazioni su titoli di valore superiore a 1.000 dollari entro trenta giorni dal momento in cui ne abbiano ricevuto comunicazione e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dall'esecuzione dell'operazione. La normativa prevede inoltre una sanzione amministrativa per il deposito tardivo delle dichiarazioni finanziarie.

Il rapporto contiene inoltre alcune integrazioni rispetto alla precedente dichiarazione. In particolare, gli accordi di licenza relativi ai prodotti commercializzati con i marchi *Trump Watches* e *Trump Sneakers & Fragrances* sono espressamente indicati come inavvertitamente omessi dal precedente rapporto. Per tali attività vengono dichiarati, rispettivamente, 2,8 milioni e 2,5 milioni di dollari di royalties.

Gli obblighi di *financial disclosure* hanno lo scopo di rendere conoscibili gli interessi patrimoniali dei titolari delle più elevate cariche federali e di consentire l'individuazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Il Presidente rientra espressamente tra i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni finanziarie pubbliche. L'OGE svolge una funzione di controllo e di seconda revisione delle dichiarazioni dei più alti funzionari dell'Esecutivo, mentre gli eventuali procedimenti relativi alla mancata presentazione o alla falsificazione dei rapporti seguono le procedure previste dalla legislazione federale e possono comportare il coinvolgimento del Dipartimento di Giustizia.

Il rapporto del 2026 documenta pertanto ritardi nella comunicazione di alcune operazioni e omissioni successivamente corrette, senza che la certificazione dell'OGE equivalga, di per sé, ad un accertamento dell'esistenza di un conflitto di interessi illecito. L'agenzia ha infatti certificato la dichiarazione come conforme alla normativa applicabile, facendo salve le annotazioni relative alla proroga concessa e alle sanzioni versate per le comunicazioni tardive. La vicenda richiama così l'attenzione soprattutto sull'effettività del sistema federale di trasparenza finanziaria applicabile ai vertici dell'Esecutivo e sui meccanismi previsti per assicurare la completezza e la tempestività delle dichiarazioni.

3.4. Gli Stati Uniti annunciano una campagna diplomatica contro la Corte penale internazionale

Il **13 luglio** il Segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato l'avvio di una campagna diplomatica dell'amministrazione Trump diretta a contrastare l'attività della Corte penale internazionale (CPI) e, in particolare, l'esercizio della sua giurisdizione nei confronti di cittadini statunitensi e di cittadini di Stati alleati non aderenti allo Statuto di Roma. In un intervento pubblicato sul Wall Street Journal, Rubio ha affermato che Washington utilizzerà gli strumenti diplomatici, economici e sanzionatori a propria disposizione per ridurre la capacità operativa della Corte.

Gli Stati Uniti non possono tuttavia determinare unilateralmente lo scioglimento della CPI, istituita dallo Statuto di Roma del 17 luglio 1998 e fondata sull'adesione degli Stati. Washington non ha ratificato lo Statuto: dopo la firma apposta dall'amministrazione Clinton nel 2000, l'amministrazione Bush comunicò nel 2002 l'intenzione degli Stati Uniti di non divenirne parte. La strategia annunciata da Rubio mira, pertanto, soprattutto a ridurre la cooperazione internazionale con la Corte attraverso sanzioni, restrizioni sui visti e pressioni diplomatiche sugli Stati aderenti. La posizione dell'amministrazione si inserisce in una più risalente opposizione statunitense alla giurisdizione della CPI che ha trovato persino una traduzione legislativa. Nel 2002 il Congresso ha infatti approvato l'*American Service Members' Protection Act*, che limita la cooperazione degli Stati Uniti con la Corte e attribuisce al Presidente specifici poteri a tutela del personale statunitense eventualmente sottoposto alla sua giurisdizione.

L'amministrazione Trump aveva già rafforzato tale indirizzo con l'*Executive Order* 14203, *Imposing Sanctions on the International Criminal Court*, del 6 febbraio 2025, che ha autorizzato sanzioni economiche e restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti nei confronti di funzionari della CPI. Tali misure sono state successivamente estese al Procuratore Karim Khan e ad alcuni giudici della Corte.

Rubio ha richiamato, tra i precedenti alla base della posizione statunitense, l'autorizzazione concessa nel 2020 dalla CPI all'apertura dell'indagine sulla situazione in Afghanistan, che comprendeva anche possibili crimini attribuiti a personale americano. L'amministrazione contesta, più in generale, che la Corte possa esercitare la propria giurisdizione nei confronti di cittadini di Stati non parte. La CPI ritiene invece che tale giurisdizione possa essere esercitata, nei limiti stabiliti dallo Statuto, quando i fatti siano commessi nel territorio di uno Stato che ne abbia accettato la competenza.

Le sanzioni adottate dagli Stati Uniti sono inoltre oggetto di contenzioso. Il **24 giugno** tre giudici della CPI hanno promosso un'azione dinanzi alla *United States District Court for the Southern District of New York*, contestando la legittimità delle misure adottate nei loro confronti in applicazione dell'Executive Order 14203.

L'annuncio del **13 luglio** segna quindi un ulteriore irrigidimento della posizione statunitense nei confronti della CPI, non soltanto la riaffermazione del rifiuto della sua giurisdizione sui cittadini americani, ma una strategia più ampia volta a limitarne la capacità di azione attraverso strumenti diplomatici ed economici. L'efficacia di tale politica dipenderà tuttavia dalla cooperazione degli Stati parte dello Statuto di Roma, sulla quale si fonda in larga misura il funzionamento della Corte.

3.5 La nuova disciplina della "*public charge*" amplia i criteri per l'accesso alla residenza permanente

Il **16 luglio** la *U.S. Citizenship and Immigration Services* (USCIS), agenzia del *Department of Homeland Security* (DHS), ha annunciato l'adozione di una nuova disciplina in materia di *public charge* (espressione che si riferisce ai soggetti a carico dell'assistenza pubblica), destinata ad ampliare i criteri utilizzabili dalle autorità federali per valutare l'ammissibilità degli stranieri che richiedono l'ingresso negli Stati Uniti o l'*adjustment of status* finalizzato all'acquisizione della residenza permanente. La *final rule*, intitolata *Public Charge Ground of Inadmissibility*, è stata pubblicata nel *Federal Register* il **20 luglio** (91 Fed. Reg. 45324) ed entrerà in vigore il 18 settembre 2026.

La disciplina trova fondamento nella section 212(a)(4) dell'*Immigration and Nationality Act* (INA), 8 U.S.C. § 1182(a)(4), ai sensi della quale lo straniero che, nell'opinione dell'autorità competente, possa verosimilmente diventare in qualsiasi momento una *public charge* è considerato inammissibile. La disposizione impone di prendere in considerazione almeno l'età, lo stato di salute, la situazione familiare, le risorse economiche e patrimoniali, nonché il livello di istruzione e le competenze professionali del richiedente. La nuova regola

restituisce inoltre maggiore discrezionalità agli *officers* del DHS nella valutazione complessiva delle circostanze del singolo caso.

In particolare, il provvedimento abroga gran parte della *Public Charge Ground of Inadmissibility Final Rule* adottata dall'amministrazione Biden nel 2022, che aveva circoscritto la nozione di *public charge* alle ipotesi nelle quali lo straniero fosse suscettibile di divenire principalmente dipendente dal Governo per il proprio sostentamento. In base alla disciplina del 2022, ai fini della valutazione potevano essere considerate essenzialmente l'assistenza pubblica monetaria destinata al mantenimento del reddito e l'istituzionalizzazione di lungo periodo a spese pubbliche. La nuova *final rule* elimina tali definizioni restrittive e consente agli officers di considerare, nell'ambito della totalità delle circostanze, anche la fruizione di prestazioni pubbliche sottoposte alla verifica dei mezzi economici (*means-tested public benefits*), oltre a ogni altro elemento individuale ritenuto pertinente. La modifica non determina, pertanto, un automatico diniego della green card in conseguenza della semplice fruizione di un beneficio pubblico. Il ricorso a programmi di assistenza costituisce piuttosto uno degli elementi suscettibili di essere valutati per stabilire se il richiedente possa divenire una *public charge*. La regola non introduce inoltre nel proprio testo un elenco esaustivo dei programmi rilevanti, demandando a successive indicazioni amministrative la definizione degli strumenti interpretativi destinati a orientare le valutazioni individuali. Il DHS ha precisato che tali indicazioni dovranno consentire di considerare tanto la fruizione di prestazioni pubbliche soggette alla verifica dei mezzi economici quanto ulteriori dati relativi alla capacità del richiedente di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

La nuova disciplina segna così un ritorno verso l'impostazione più ampia già adottata durante il primo mandato Trump. Nel 2019 il DHS aveva infatti introdotto una *public charge rule* che consentiva di tenere conto, oltre che delle prestazioni monetarie, anche di benefici non monetari quali lo *Supplemental Nutrition Assistance Program* (SNAP), alcune forme di Medicaid e determinati programmi di assistenza abitativa. La successiva disciplina del 2022 aveva invece abbandonato tale impostazione e ripristinato una nozione più ristretta di dipendenza dall'assistenza pubblica.

La *final rule* del 2026 si applicherà alle domande di ammissione presentate a partire dal 18 settembre 2026 e alle domande di procedura di modifica dello status (*adjustment of status*) finalizzata all'acquisizione della residenza permanente inviate o presentate elettronicamente dalla medesima data. Per le prestazioni pubbliche percepite anteriormente continueranno invece ad applicarsi i criteri stabiliti dalla disciplina del 2022.

3.6 La EEOC propone l'abolizione degli obblighi di raccolta e trasmissioni dei dati relativi a razza e sesso dei lavoratori.

Il **21 luglio** la *Equal Employment Opportunity Commission* (EEOC), agenzia federale indipendente, ha approvato, con due voti favorevoli e uno contrario, un *Notice of Proposed Rulemaking (NPRM)* diretto ad abrogare gli obblighi di raccolta e trasmissione alla

Commissione dei dati relativi alla razza e al sesso dei lavoratori previsti dal *29 CFR Part 1602*. La proposta, pubblicata nel *Federal Register* il **23 luglio**, riguarda i rapporti EEO-1, EEO-2, EEO-3, EEO-4, EEO-5 ed EEO-6 e i connessi obblighi di conservazione della documentazione.

Il sistema di rilevazione dei dati demografici relativi alla composizione della forza lavoro risale al 1966, quando la EEOC, istituita in attuazione del *Civil Rights Act* del 1964, introdusse il rapporto EEO-1. La disciplina attualmente vigente impone, in particolare, ai datori di lavoro privati con almeno cento dipendenti, nonché a determinate categorie di *federal contractors*, di fornire periodicamente alla Commissione dati aggregati relativi alla composizione della forza lavoro sulla base della razza o dell'origine etnica, del sesso e della categoria professionale. Nel corso degli anni obblighi analoghi sono stati estesi, attraverso gli altri rapporti EEO, alle organizzazioni sindacali, ai governi statali e locali, ai sistemi scolastici pubblici e ad altre categorie di soggetti.

La proposta di abrogazione si fonda sulla conclusione preliminare della maggioranza della Commissione secondo cui tali obblighi di rilevazione sarebbero difficilmente conciliabili con la disciplina federale in materia di pari opportunità nell'occupazione e solleverebbero, inoltre, questioni di carattere costituzionale. Secondo la Presidente della EEOC Andrea Lucas, l'imposizione generalizzata della raccolta di informazioni relative alla razza e al sesso dei dipendenti, indipendentemente dall'esistenza di una specifica contestazione relativa a condotte discriminatorie, si porrebbe in tensione con il principio di trattamento individuale sotteso al Title VII del *Civil Rights Act* del 1964. Il NPRM richiama, in particolare, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte Suprema in materia di classificazioni fondate sulla razza e sostiene che l'acquisizione obbligatoria di tali dati potrebbe non soddisfare i requisiti derivanti dalla *Equal Protection Clause*. Si tratta, tuttavia, della posizione assunta dalla maggioranza della Commissione nell'ambito del procedimento regolamentare e non di una declaratoria giudiziale di incostituzionalità degli obblighi attualmente vigenti.

La EEOC ha inoltre giustificato la proposta sulla base degli oneri amministrativi ed economici derivanti dal sistema di raccolta. Secondo le stime contenute nel NPRM, l'eliminazione dei diversi obblighi di *reporting* produrrebbe risparmi complessivi pari a circa 278 milioni di dollari annui, la parte largamente prevalente dei quali deriverebbe dall'eliminazione dell'EEO-1 per i datori di lavoro privati.

La proposta è stata approvata con il voto favorevole della Presidente Andrea Lucas e della *Commissioner* Brittany Panuccio e con quello contrario della *Commissioner* Kalpana Kotagal. La posizione contraria all'abrogazione sottolinea, in particolare, la funzione svolta nel corso dei decenni dai dati aggregati raccolti attraverso i rapporti EEO nell'individuazione di tendenze e disparità occupazionali che non necessariamente emergono dalle singole denunce di discriminazione.

3.7 La cittadinanza per nascita e il fenomeno del *birth tourism*

Il **6 agosto** il Presidente Trump ha firmato due nuovi ordini esecutivi in materia di cittadinanza, l'*Executive Order 14418, Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship*, e l'*Executive Order 14419, Ending Birth Tourism*. I due provvedimenti intervengono nuovamente sulla disciplina della cittadinanza per nascita a poco più di un mese dalla decisione della Corte Suprema nel caso *Trump v. Barbara*, pronunciata il **30 giugno**, con la quale la Corte ha chiarito la portata della *Citizenship Clause* del XIV Emendamento con riferimento ai figli di cittadini stranieri presenti negli Stati Uniti illegalmente o temporaneamente. In *Trump v. Barbara*, 609 U.S., 146 S. Ct. 2438 (2026), la Corte Suprema ha infatti stabilito che i bambini nati negli Stati Uniti da genitori che si trovino nel Paese illegalmente o temporaneamente sono soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti e acquistano pertanto la cittadinanza al momento della nascita ai sensi della *Citizenship Clause* del XIV Emendamento. La pronuncia ha così respinto l'interpretazione sostenuta dall'amministrazione Trump *nell'Executive Order 14160*, *Protecting the Meaning and Value of American Citizenship*, del 20 gennaio 2025, secondo cui tali categorie di minori sarebbero rimaste escluse dalla garanzia costituzionale dello *jus soli*. Il primo dei due nuovi provvedimenti, l'*Executive Order 14418*, individua una serie, espressamente qualificata come non esaustiva, di ipotesi nelle quali l'amministrazione ritiene non applicabile il principio della cittadinanza per nascita. L'ordine dispone che i Dipartimenti e le agenzie federali non rilascino documenti attestanti la cittadinanza statunitense, né riconoscano documenti analoghi rilasciati dalle autorità statali o locali, qualora nessuno dei genitori sia cittadino statunitense e ricorra una delle condizioni indicate dal provvedimento. La prima riguarda i casi nei quali uno dei genitori sia qualificabile come *alien enemy*, categoria nella quale l'ordine ricomprende i membri delle organizzazioni terroristiche straniere designate ai sensi dell'8 U.S.C. § 1189 e i soggetti classificati come *Specially Designated Global Terrorists*. La seconda interessa i figli di dipendenti di Governi stranieri e comprende, tra gli altri, gli ambasciatori, il personale delle ambasciate e dei consolati avente la cittadinanza dello Stato rappresentato, i soggetti impiegati ufficialmente da un Governo straniero e i dipendenti di organizzazioni internazionali che godano delle relative immunità. Una terza ipotesi concerne i casi nei quali uno dei genitori abbia concluso una transazione commerciale finalizzata all'acquisizione della cittadinanza per nascita del minore o abbia posto in essere condotte fraudolente allo stesso scopo.

Il provvedimento include espressamente sia il ricorso a forme di organizzazione commerciale dirette a garantire la presenza della madre negli Stati Uniti al momento del parto, sia gli accordi conclusi con una madre surrogata presente nel territorio statunitense. Infine, l'ordine esclude dal riconoscimento della cittadinanza le persone nate in territori o acque territoriali degli Stati Uniti nei quali la cittadinanza non sia attribuita da una disposizione legislativa federale. Con il secondo provvedimento, l'*Executive Order* 14419, *Ending Birth Tourism*, anch'esso del **6 agosto**, il Presidente ha delegato al Segretario di Stato

e al Segretario per la Sicurezza interna i poteri attribuitigli dalla *section* 215(a) dell'*Immigration and Nationality Act*, 8 U.S.C. § 1185(a), al fine di contrastare il fenomeno del c.d. *birth tourism*. L'ordine definisce quest'ultimo come l'ingresso negli Stati Uniti mediante un visto *non-immigrant* allo scopo di partorire nel territorio statunitense, nonché come qualsiasi attività diretta a facilitare l'ingresso di cittadini stranieri per tale finalità. Il Segretario di Stato e il Segretario per la Sicurezza interna sono incaricati di adottare le misure regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione dell'ordine. Tali misure possono comprendere il diniego o la revoca dei visti e delle altre autorizzazioni al viaggio, il divieto di ingresso nel territorio degli Stati Uniti e, nei casi previsti dalla legislazione vigente, l'allontanamento dei cittadini stranieri che abbiano preso parte o intendano prendere parte a pratiche riconducibili al *birth tourism*. L'*Executive Order* contempla, tuttavia, la possibilità di accordare deroghe per ragioni umanitarie o nei casi in cui l'ingresso del cittadino straniero sia ritenuto rispondente all'interesse nazionale. Secondo quanto precisato dalla Casa Bianca nella nota informativa pubblicata lo stesso **6 agosto**, l'*Executive Order 14418* non sarebbe in contrasto con *Trump v. Barbara*, ma intenderebbe piuttosto individuare alcune delle eccezioni storiche alla cittadinanza per nascita che la stessa Corte Suprema avrebbe riconosciuto nella propria decisione. In particolare, l'amministrazione richiama il passaggio della pronuncia nel quale la Corte fa riferimento ai genitori nei cui confronti non operi una finzione di extraterritorialità, utilizzando tale formulazione quale fondamento per distinguere le nuove ipotesi disciplinate dall'ordine da quelle già esaminate e risolte dalla Corte nel caso *Trump v. Barbara*.

3.8 *Congressional oversight ed executive privilege*: la Casa Bianca si prepara a un possibile cambio di maggioranza

A poche settimane dalle elezioni di *midterm*, la Casa Bianca ha iniziato a predisporre gli strumenti giuridici e organizzativi necessari ad affrontare l'eventualità di un cambiamento della maggioranza in una o entrambe le Camere e, con esso, un'intensificazione dell'attività di *congressional oversight*. Già dalla primavera il *White House Counsel's Office* ha organizzato incontri riservati con i *political appointees* per illustrare il funzionamento del controllo parlamentare e le modalità di risposta a eventuali richieste di documenti e testimonianze, richiamando anche l'attenzione sulla completezza degli *ethics filings* e delle dichiarazioni finanziarie. La preparazione anticipata segna una differenza rispetto al 2018, quando la conquista democratica della Camera trovò la prima amministrazione Trump meno strutturata nella gestione delle successive *subpoenas* e indagini congressuali. Il passaggio giuridicamente più significativo è rappresentato dal memorandum adottato il **10 agosto** dall'*Office of Legal Counsel* del Dipartimento di Giustizia, *Applicability of Executive Privilege to Presidential Communications with Private Advisers*. L'OLC afferma espressamente che il privilegio presidenziale può estendersi anche alle comunicazioni con soggetti esterni all'Esecutivo quando esse riguardino decisioni presidenziali ufficiali, coinvolgano

direttamente il Presidente o i suoi più stretti consiglieri e siano mantenute riservate. La conclusione assume particolare rilievo in una Presidenza nella quale il processo decisionale coinvolge frequentemente consiglieri informali e altri interlocutori privati. Il memorandum precisa però che non ogni comunicazione con un soggetto esterno è automaticamente privilegiata e richiama precedenti dell'OLC e della giurisprudenza federale a sostegno dell'estensione della protezione ai consiglieri privati.

La questione si colloca nel tradizionale equilibrio tra potere investigativo del Congresso e riservatezza del processo decisionale presidenziale. La Costituzione non menziona espressamente il *congressional oversight*, ma la Corte Suprema ne ha riconosciuto il carattere implicito rispetto alla funzione legislativa, purché l'indagine persegua un proposito normativo che sia valido. Parallelamente, da *United States v. Nixon* del 1974 in avanti, la giurisprudenza riconosce un interesse costituzionalmente protetto alla riservatezza delle comunicazioni presidenziali, senza configurarlo come assoluto. A questo quadro si aggiunge *Trump v. Mazars* USA del 9 luglio 2020, nel quale la Corte Suprema, pur negando al Presidente un'immunità generale rispetto alle *subpoenas* congressuali sui documenti personali, ha imposto un controllo più rigoroso sulla necessità e sull'ampiezza delle richieste rivolte al Presidente.

Il *memorandum* dell'OLC rafforza quindi la base argomentativa a disposizione dell'amministrazione per contestare richieste congressuali relative a comunicazioni con consiglieri privati. L'eventuale conflitto dipenderà però dalla natura concreta dei documenti richiesti: occorrerà stabilire se essi riguardino effettivamente funzioni presidenziali ufficiali e se il Congresso possa dimostrare un interesse legislativo sufficiente alla loro acquisizione. In questo senso, il memorandum amplia l'area nella quale la Casa Bianca può rivendicare la riservatezza delle comunicazioni presidenziali, ma non introduce una generale immunità dagli ordini di comparizione.

La riorganizzazione della struttura legale dell'amministrazione si colloca nello stesso quadro. Dal 1° settembre, Will Scharf, già *White House Staff Secretary* e membro del gruppo legale che aveva rappresentato Trump nel contenzioso sull'immunità presidenziale, diventerà *White House Counsel*. Todd Blanche, già *Deputy Attorney General e Acting Attorney General*, è stato invece confermato dal Senato l'**8 agosto** e ha prestato giuramento il **10 agosto** come 88° *Attorney General* degli Stati Uniti. La presenza di figure con esperienza diretta nei contenziosi riguardanti Trump e la Presidenza rende più strutturata la risposta dell'Esecutivo a eventuali future indagini congressuali. La preparazione della Casa Bianca anticipa dunque un possibile nuovo ciclo di conflitto tra Congresso ed Esecutivo. Il dato nuovo del 2026 non risiede nell'esistenza dell'*executive privilege,* ma nella definizione preventiva di una dottrina che ne riconosce l'applicabilità anche a determinate comunicazioni con soggetti privati. Il memorandum del 10 agosto pone così una questione destinata a rimanere centrale indipendentemente dall'esito delle elezioni: fino a che punto la riservatezza della Presidenza possa estendersi oltre i confini formali dell'*Executive Branch*

senza comprimere la capacità del Congresso di esercitare efficacemente la propria funzione di controllo.

3.9 La guerra con l'Iran e i limiti della proiezione globale del potere militare statunitense

A sei mesi dall'avvio, il 28 febbraio, di *Operation Epic Fury*, il conflitto con l'Iran ha ormai assunto una dimensione che trascende largamente il teatro mediorientale e investe la più complessiva capacità degli Stati Uniti di sostenere simultaneamente i propri impegni strategici globali. L'operazione, autorizzata da Trump e inizialmente presentata come un intervento destinato a concludersi in tempi relativamente brevi, si è progressivamente trasformata in una campagna prolungata, caratterizzata da obiettivi dichiarati non sempre coincidenti: dalla neutralizzazione delle capacità nucleari iraniane e dall'ipotesi di un mutamento di regime, fino alla più recente concentrazione sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e sul contenimento del programma nucleare di Teheran.

Il dato costituzionalmente più significativo non riguarda tuttavia soltanto la durata delle ostilità, ma il progressivo scarto tra l'ampiezza dell'impiego della forza e l'assenza di una specifica autorizzazione congressuale. Proprio su questo terreno si è sviluppato, nel corso dell'estate, il principale tentativo del Congresso di riaffermare le prerogative attribuitegli dall'art. I della Costituzione: la *House Concurrent Resolution 86*, approvata dalla Camera il **3 giugno** con 215 voti favorevoli e 208 contrari e successivamente dal Senato il **23 giugno** con 50 voti contro 48, ha formalmente richiesto al Presidente, ai sensi della section 5(c) della *War Powers Resolution* del 1973, di ritirare le Forze armate statunitensi dalle ostilità con l'Iran in assenza di una dichiarazione di guerra o di una specifica *Authorization for Use of Military Force*. La natura di *concurrent resolution* del provvedimento ne ha tuttavia limitato l'efficacia giuridica, riproponendo ancora una volta il problema strutturale della difficoltà del Congresso di trasformare in un vincolo effettivo la propria opposizione all'impiego presidenziale della forza.

La vicenda iraniana mostra però come l'espansione del potere militare dell'Esecutivo produca conseguenze che non restano confinate al rapporto bilaterale tra Presidente e Congresso. *Operation Epic Fury* ha richiesto un impiego particolarmente intenso di capacità navali, sistemi antimissile, munizionamento di precisione e assetti già destinati ad altri teatri operativi. Il Pentagono ha confermato che l'operazione, iniziata il 28 febbraio, ha coinvolto bombardieri strategici, caccia, sistemi *Patriot* e THAAD, unità navali e portaerei, oltre a un vasto insieme di capacità di sorveglianza, difesa aerea e attacco a lunga distanza.

La prosecuzione delle ostilità ha quindi posto un problema di allocazione costituzionalmente rilevante delle risorse militari: una decisione presidenziale assunta in un determinato teatro produce inevitabilmente effetti sulla capacità degli Stati Uniti di adempiere agli impegni assunti altrove, incidendo indirettamente sull'effettività delle alleanze, sulle priorità strategiche stabilite dal Congresso attraverso gli stanziamenti e, più

in generale, sull'equilibrio tra indirizzo politico dell'Esecutivo e controllo parlamentare della difesa.

Le difficoltà nella disponibilità di intercettori Patriot destinati all'Ucraina, emerse nel corso dell'estate, costituiscono l'esempio più evidente. Alla crescente pressione esercitata dagli attacchi missilistici russi si è accompagnato infatti un progressivo esaurimento delle scorte ucraine, mentre la domanda statunitense e mediorientale degli stessi sistemi è aumentata in misura considerevole. In questo senso, la guerra con l'Iran non rappresenta soltanto un ulteriore fronte militare, ma modifica concretamente la distribuzione della capacità coercitiva statunitense tra teatri che l'ordinamento politico americano aveva sino ad allora considerato simultaneamente prioritari.

Un analogo problema emerge nell'Indo-Pacifico. Il **16 agosto** Trump ha infatti ordinato al Pentagono di ridurre significativamente le esercitazioni militari congiunte *Ulchi Freedom Shield* con la Corea del Sud, richiamando sia i costi dell'operazione sia il mancato sostegno di Seoul alle iniziative statunitensi contro l'Iran. La decisione assume rilievo non soltanto sotto il profilo della politica estera, ma anche per il modo in cui un conflitto deciso dall'Esecutivo in un'area geografica può incidere sulla credibilità e sulla capacità operativa di alleanze fondate su obblighi di sicurezza consolidati. Lo stesso vale per il trasferimento verso il Medio Oriente di assetti navali normalmente destinati al Pacifico e per la conseguente riduzione temporanea della presenza statunitense nell'area interessata dalle tensioni con la Cina su Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. Il punto non è che tali riallocazioni determinino automaticamente un indebolimento giuridico dei trattati di alleanza, che restano formalmente invariati, ma che esse ne mostrano la dipendenza materiale dalle scelte dell'Esecutivo nella distribuzione di uomini, mezzi e munizioni.

È in questa distanza tra obbligo giuridico e capacità concreta di adempierlo che il conflitto iraniano assume una dimensione costituzionale più ampia: l'esercizio presidenziale dei *war powers* non incide soltanto sul momento iniziale dell'uso della forza, ma condiziona nel tempo la possibilità stessa degli Stati Uniti di sostenere gli altri impegni internazionali approvati o finanziati dal Congresso. La prolungata crisi dello Stretto di Hormuz accentua ulteriormente questa dinamica. La capacità iraniana di interferire con uno dei principali *chokepoints* energetici mondiali ha trasformato il controllo delle rotte commerciali in una componente centrale del conflitto, producendo effetti sui prezzi dell'energia e sulle scelte strategiche degli Stati Uniti e dei loro alleati.

A fine **agosto** il traffico attraverso lo Stretto resta fortemente condizionato dalle ostilità, mentre gli obiettivi statunitensi appaiono sempre più concentrati sulla possibilità di garantire una riapertura stabile della rotta e di contenere la capacità iraniana di utilizzarla come strumento di pressione. Il significato istituzionale di questa evoluzione è rilevante poiché' quanto più il conflitto si prolunga, tanto più diventa difficile separare la decisione presidenziale originaria di impiegare la forza dalle sue conseguenze economiche, diplomatiche e militari su scala globale. Il costo dell'azione esecutiva non viene più misurato

soltanto in termini di operazioni condotte contro l'Iran, ma nella compressione delle alternative strategiche disponibili agli Stati Uniti in Europa e nell'Indo-Pacifico.

La guerra con l'Iran offre dunque una manifestazione particolarmente evidente del carattere sistemico dei *presidential war powers*. Il problema costituzionale non coincide più soltanto con la tradizionale questione se il Presidente possa iniziare o proseguire le ostilità senza previa autorizzazione del Congresso. Esso riguarda anche la capacità di un singolo impiego della forza, deciso dall'Esecutivo e protratto nel tempo, di ridefinire unilateralmente le priorità strategiche degli Stati Uniti, assorbendo risorse, condizionando alleanze e restringendo il margine di scelta disponibile al legislatore in altri teatri. In questa prospettiva, la crisi iraniana mostra come la concentrazione del potere di iniziativa militare nella Presidenza produca effetti che vanno ben oltre il campo di battaglia: quando una guerra si prolunga senza un chiaro punto di uscita, la distinzione tra decisione militare, politica estera e allocazione delle risorse federali tende progressivamente a dissolversi, e con essa diventa più difficile individuare il momento nel quale il controllo congressuale possa tornare ad essere effettivamente determinante.

3.10 La ridenominazione del Lake Ontario e i limiti territoriali del potere presidenziale

Il **27 agosto** il Presidente ha adottato l'*Executive Order 14422*, *Honoring the American History of the Great Lakes and Renaming Lake Ontario as Lake America*, disponendo che il Lake Ontario sia denominato "Lake America" in tutti gli atti, le mappe e le comunicazioni ufficiali del Governo federale. Il provvedimento si colloca nella linea già inaugurata dall'*Executive Order* 14172, *Restoring Names That Honor American Greatness*, del 20 gennaio 2025, con il quale Trump aveva indicato nella ridenominazione dei luoghi geografici uno degli strumenti attraverso cui riaffermare simbolicamente la storia e l'identità nazionale statunitense e aveva, tra l'altro, disposto l'utilizzo federale della denominazione "*Gulf of America*" per il Golfo del Messico. Con il nuovo ordine, il Presidente incarica il *Secretary of the Interior*, in coordinamento con lo *U.S. Board on Geographic Names*, di completare entro trenta giorni la modifica del *Geographic Names Information System* e di eliminare, nei limiti consentiti dalla legge, i riferimenti a "Lake Ontario" dalla nomenclatura federale. Il profilo giuridicamente più interessante della vicenda riguarda tuttavia la portata territoriale di tale potere. La normativa federale attribuisce infatti al *Secretary of the Interior*, congiuntamente al *Board on Geographic Names*, il compito di assicurare l'uniformità della nomenclatura geografica "*throughout the Federal Government*" e stabilisce che le decisioni adottate in materia costituiscano lo standard per il materiale pubblicato dalle agenzie federali. Il potere esercitato dal Presidente attraverso l'*Executive Order* opera, dunque, sul piano dell'organizzazione amministrativa interna e determina il modo in cui il Governo degli Stati Uniti designa ufficialmente un determinato luogo; non attribuisce invece all'Esecutivo il

potere di modificare unilateralmente la denominazione di uno spazio geografico soggetto anche alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato.

Tale limite è particolarmente evidente nel caso del Lago Ontario, che costituisce parte del sistema delle acque di confine tra Stati Uniti e Canada ed è disciplinato dal *Boundary Waters Treaty* del 1909. Il Trattato, che ha istituito l'*International Joint Commission*, configura infatti tali acque come uno spazio transfrontaliero la cui utilizzazione e gestione poggiano su un sistema di cooperazione binazionale e sul riconoscimento delle rispettive competenze territoriali. La ridenominazione disposta da Washington non modifica pertanto né il regime giuridico delle acque, né i diritti del Canada, né gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato: essa impone semplicemente agli organi federali statunitensi l'utilizzo di una diversa denominazione.

Da questo punto di vista, l'*Executive Order 14422* offre un esempio significativo di una più ampia tendenza della seconda amministrazione Trump a utilizzare il potere organizzativo e direttivo dell'Esecutivo anche nella costruzione simbolica dello spazio nazionale. Il significato dell'atto non risiede tanto nella sua capacità di produrre effetti sull'ordinamento internazionale, che rimane sostanzialmente nulla, quanto nella pretesa di utilizzare la nomenclatura amministrativa federale come strumento di affermazione della sovranità e dell'identità politica americana. Proprio il carattere condiviso del Lake Ontario rende però immediatamente visibile il limite di questa strategia: il Presidente può stabilire come il Governo federale denomini un luogo, ma non può trasformare tale scelta amministrativa in una denominazione giuridicamente vincolante per il Canada o per la comunità internazionale. La vicenda mostra così, in forma apparentemente simbolica, una distinzione costituzionale e internazionale più generale tra potere presidenziale di direzione dell'amministrazione federale e capacità degli Stati Uniti di produrre unilateralmente effetti al di fuori della propria sfera giuridica.

4 CORTI

4.1 Il *redistricting* dell'Alabama dopo la pronuncia Callais: discriminazione intenzionale e limiti alla tutela del voto afroamericano

Il **26 maggio** un collegio di tre giudici della *United States District Court for the Northern District of Alabama* ha nuovamente impedito allo Stato di utilizzare nelle elezioni congressuali del 2026 la mappa approvata dal legislatore nel 2023, ritenendo che essa fosse il prodotto di una discriminazione razziale intenzionale nei confronti degli elettori afroamericani e violasse pertanto il XIV Emendamento. La decisione assume un significato particolare perché interviene dopo *Louisiana v. Callais* del 29 aprile 2026, con cui la Corte Suprema ha profondamente modificato il quadro applicativo della Section 2 del *Voting Rights Act*, richiedendo che le circostanze consentano di ricavare una forte interferenza di

discriminazione intenzionale e imponendo ai ricorrenti di distinguere l'effetto della razza da quello dell'appartenenza politica nella costruzione dei distretti. Il contenzioso dell'Alabama risale alla ridefinizione dei distretti successiva al censimento del 2020. La prima mappa, che prevedeva un solo distretto a maggioranza afroamericana nonostante la popolazione nera costituisca oltre un quarto di quella dello Stato, era stata dichiarata verosimilmente incompatibile con la Section 2; tale conclusione era stata confermata dalla Corte Suprema in *Allen v. Milligan* del 2023, che aveva richiesto una nuova configurazione comprendente un secondo distretto nel quale gli elettori afroamericani avessero una concreta possibilità di eleggere il candidato di propria scelta. Il legislatore statale aveva tuttavia adottato nello stesso anno una nuova mappa che continuava a non prevedere un secondo *Black-opportunity district*.

Dopo un processo sul merito, la *District Court* aveva ravvisato non soltanto una violazione del *Voting Rights Act*, ma anche una deliberata volontà di perpetuare la diluizione del voto afroamericano. Nel **maggio** 2026 la Corte Suprema ha annullato quel precedente provvedimento e rinviato la controversia affinché sia riesaminata alla luce del nuovo standard elaborato in *Callais*. Riesaminando il materiale probatorio, il collegio federale è tuttavia giunto alla medesima conclusione. Secondo i giudici, la scelta del legislatore di mantenere uniti i territori costieri di Mobile e Baldwin e di distribuire gli elettori afroamericani della *Black Belt* tra distretti a maggioranza bianca non poteva essere spiegata esclusivamente attraverso criteri politici o tradizionali criteri di *districting*. Particolare rilievo è stato attribuito alla consapevole mancata attuazione del precedente ordine giudiziario, agli inusuali accertamenti legislativi inseriti nella legge del 2023 e alla scelta di rendere non negoziabile l'unità della *Gulf Coast* senza attribuire analogo rilievo alla necessità di evitare la diluizione del voto afroamericano. Per il collegio, questi elementi hanno consentito di concludere che la mappa sia stata costruita, almeno in parte, allo scopo di distribuire gli elettori neri tra più distretti e diminuirne il peso elettorale.

La Corte ha quindi ordinato di proseguire verso le elezioni del 2026 utilizzando la mappa elaborata dallo *Special Master*, costruita senza assumere la razza come criterio e già utilizzata nelle elezioni del 2024 e nelle primarie del **19 maggio**.

La vicenda ha tuttavia conosciuto un ulteriore sviluppo il **2 giugno**, quando la Corte Suprema, accogliendo la richiesta dello Stato in *Allen v. Milligan*, ha sospeso l'ordine del **26 maggio**. La Corte ha ritenuto, in questa fase cautelare, che l'Alabama avesse mostrato una sufficiente probabilità di successo nel merito, osservando che la *District Court* non aveva attribuito il necessario peso alla presunzione di buona fede del legislatore e non aveva applicato correttamente *Callais*, soprattutto nella parte in cui impone che una mappa alternativa soddisfi altrettanto efficacemente gli obiettivi legittimi perseguiti dallo Stato, compresi la tutela delle *communities of interest* e criteri politici non vietati dalla Costituzione. La maggioranza ha inoltre richiamato il principio secondo cui i giudici federali dovrebbero evitare modifiche delle regole elettorali nell'imminenza delle consultazioni.

Il contrasto tra le due decisioni mostra con particolare chiarezza la portata della pronuncia *Callais*. Il problema non è più soltanto se una determinata mappa produca un effetto di diluizione del voto delle minoranze, ma quando tale effetto possa essere ricondotto a una scelta intenzionalmente razziale piuttosto che a obiettivi politici o territoriali costituzionalmente leciti. Nel caso dell'Alabama, la *District Court* ha letto la reiterata mancata creazione di un secondo *opportunity district* come elemento di una condotta discriminatoria consapevole; la Corte Suprema, almeno nella fase cautelare, ha invece richiesto un'applicazione più rigorosa della presunzione di buona fede legislativa e della distinzione tra razza e politica. Il contenzioso diviene così uno dei primi banchi di prova del nuovo equilibrio delineato da *Callais* tra autonomia statale nel *redistricting*, tutela costituzionale contro la discriminazione razziale e progressiva restrizione dello spazio operativo della *Section 2* del *Voting Rights Act*.

4.2 Appello contro il mancato blocco dell'*Executive Order* 14399 sul voto per corrispondenza

Il **1° giugno** il *Democratic Senatorial Campaign Committee* (DSCC) e gli altri ricorrenti nel procedimento *DSCC v. Trump* hanno presentato appello dinanzi alla *United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit* contro la decisione con cui, il **28 maggio**, il giudice Carl J. Nichols della *United States District Court for the District of Columbia* aveva respinto la richiesta di *preliminary injunction* nei confronti dell'Executive Order 14399, *Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections,* del 31 marzo 2026.

L'ordine esecutivo dispone, tra l'altro, che il *Department of Homeland Security*, in coordinamento con la *Social Security Administration*, predisponga per ciascuno Stato elenchi di cittadini potenzialmente idonei al voto nelle elezioni federali. Esso incarica inoltre lo *United States Postal Service* (USPS) di avviare un procedimento regolamentare relativo alla trasmissione delle schede per corrispondenza, prevedendo l'impiego di specifici identificativi e la predisposizione di *State-specific Mail-In and Absentee Participation Lists*.

Nel provvedimento del **28 maggio**, la *District Court* non era entrata nel merito della legittimità definitiva delle misure previste dall'*Executive Order*. Il giudice Nichols aveva invece ritenuto che i ricorrenti non avessero, in quella fase, dimostrato un danno sufficientemente concreto e imminente ai fini dell'Article III. Con particolare riferimento alle disposizioni sul voto per corrispondenza, la Corte aveva osservato che l'ordine si limitava ancora a imporre allo USPS l'avvio di un procedimento regolamentare e che qualsiasi possibile pregiudizio dipendeva dal contenuto della futura norma finale. Per le stesse ragioni, le relative contestazioni erano state considerate non ancora sufficientemente mature per il controllo giurisdizionale.

La situazione procedurale è tuttavia mutata immediatamente dopo la decisione. Il **29 maggio**, il giorno successivo all'ordine della *District Court*, lo USPS ha reso pubblica una proposta di normativa, poi pubblicata nel *Federal Register* il **2 giugno**, intitolata *Ballot Mail*

for Federal Elections (che ha in seguito trovato conferma il **26 agosto**). La proposta prevede, tra l'altro, specifici requisiti per le buste contenenti le schede, l'impiego di codici a barre individualizzati e l'obbligo per gli Stati che intendano utilizzare il servizio postale per il voto per corrispondenza di trasmettere allo USPS i nomi e gli indirizzi degli elettori interessati e gli identificativi associati alle rispettive schede.

In base alla proposta, lo USPS dovrebbe verificare, prima dell'accettazione delle spedizioni contenenti le schede, che i destinatari figurino nelle liste trasmesse dalle autorità statali; le spedizioni non conformi ai nuovi requisiti verrebbero restituite all'autorità elettorale mittente. La stessa proposta precisa, tuttavia, che la determinazione dei soggetti aventi diritto al voto continuerebbe a spettare agli Stati e che lo USPS non assumerebbe alcuna funzione di gestione delle liste elettorali.

L'appello del **1° giugno** assume pertanto rilievo soprattutto sotto il profilo processuale: poiché la decisione della *District Court* era fondata sulla natura ancora eventuale e non attuata delle misure previste dall'*Executive Order*, mentre l'avvio del procedimento regolamentare da parte dello USPS ha reso più concreta la futura applicazione delle disposizioni contestate. Resta tuttavia distinto il giudizio sulla standing necessario per ottenere una misura cautelare da quello, ancora da definire, relativo alla legittimità nel merito dell'intervento presidenziale e dei successivi atti amministrativi.

4.3 La *District Court* del Massachusetts sospende l'azione del Texas contro ActBlue

L'**11 giugno** il giudice Richard G. Stearns della *United States District Court for the District of Massachusetts*, nel caso *ActBlue LLC et al. v. Paxton*, ha concesso una *preliminary injunction* che impedisce al Procuratore generale del Texas Ken Paxton di proseguire l'azione civile avviata contro la piattaforma di raccolta fondi ActBlue ai sensi del *Texas Deceptive Trade Practices Act* (DTPA). Il provvedimento vieta inoltre a Paxton e ai funzionari del suo ufficio di promuovere nuove azioni statali fondate sulle medesime condotte. L'indagine dell'*Attorney General* del Texas nei confronti di ActBlue era iniziata nel dicembre 2023 e aveva comportato richieste di documentazione e attività ispettive svolte anche presso la sede della società in Massachusetts. Dopo un lungo periodo di inattività, il 20 aprile 2026 Paxton aveva promosso un'azione dinanzi a una Corte statale del Texas, contestando ad ActBlue violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. Il successivo **1° maggio**, ActBlue si era rivolta alla *District Court* del Massachusetts sostenendo che l'azione statale costituisse una forma di ritorsione per l'attività di raccolta di contributi politici svolta dalla piattaforma. La Corte ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione nei confronti di Paxton, rilevando che *l'Attorney General* aveva notificato ad ActBlue richieste investigative in Massachusetts e vi aveva svolto attività di esame della documentazione. Ha inoltre escluso l'applicazione della dottrina di *Younger abstention*, secondo la quale i giudici federali devono, in determinate circostanze, astenersi dall'interferire con procedimenti statali pendenti.

Secondo il giudice Stearns ricorreva infatti la ristretta eccezione prevista per i procedimenti avviati in malafede o con finalità di molestia. La Corte ha ritenuto particolarmente significativi la successione temporale degli eventi e i riferimenti pubblici dello stesso Paxton al rapporto tra l'azione giudiziaria e la raccolta fondi a favore del suo avversario nella competizione per il Senato. Sul piano costituzionale, la *District Court* ha ritenuto che ActBlue avesse dimostrato una sufficiente probabilità di successo rispetto alla propria pretesa fondata sul Primo Emendamento.

L'attività della piattaforma, consistente nel facilitare contribuzioni a candidati e cause politiche, è stata qualificata come espressione politica protetta, sia con riferimento alla scelta di ActBlue dei candidati presenti sulla piattaforma, sia rispetto alla decisione dei singoli donatori di sostenere determinate candidature. La Corte ha quindi concluso, in questa fase cautelare, che gli elementi acquisiti fossero sufficienti a sostenere la tesi secondo cui l'azione texana era stata promossa in ritorsione per l'esercizio di tale attività costituzionalmente protetta. Ritenendo inoltre che la compressione della libertà di espressione integri un danno irreparabile, la Corte ha accolto la richiesta cautelare di ActBlue.

4.4 La *District Court* dichiara illegittimo il sistema federale SAVE per la verifica degli elettori

Il **22 giugno** il giudice Sparkle L. Sooknanan della *United States District Court for the District of Columbia*, nel caso *League of Women Voters v. U.S. Department of Homeland Security*, ha dichiarato illegittima la versione modificata del *Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE)*, utilizzata dall'amministrazione Trump per consentire alle autorità statali e locali di verificare la cittadinanza degli elettori e dei soggetti che richiedono l'iscrizione nelle liste elettorali. La Corte ha accolto l'istanza per decisione sommaria dei ricorrenti e annullato sia il sistema modificato sia i relativi *System of Records Notices* adottati dal *Department of Homeland Security* (DHS) e dalla *Social Security Administration (SSA).*

La modifica del SAVE era stata avviata in attuazione dell'*Executive Order 14248*, *Preserving and Protecting the Integrity of American Elections*, del 25 marzo 2025. Nel maggio 2025 le due agenzie avevano quindi ampliato il sistema, consentendogli di accedere anche ai dati della SSA, compresi i numeri di *Social Security*, di includere informazioni relative ai cittadini statunitensi per nascita e di effettuare verifiche massive delle liste elettorali.

Secondo la *District Court*, tale ampliamento violava innanzitutto il *Social Security Act*, che limita la divulgazione dei numeri di *Social Security* e dei relativi dati personali. La Corte ha inoltre riscontrato violazioni sostanziali e procedurali del *Privacy Act of 1974*, sia per la comunicazione di informazioni personali tra agenzie e ad autorità statali senza un'adeguata base normativa, sia per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e partecipazione previsti in caso di modifica di un sistema di registri.

La Corte ha infine ritenuto l'azione delle agenzie contraria all'*Administrative Procedure Act*, in quanto adottata in violazione della legge, eccedente l'autorità statutaria e arbitraria.

Particolare rilievo è stato attribuito anche all'affidabilità dei dati utilizzati: dagli atti risultava che le stesse agenzie fossero consapevoli del rischio che cittadini naturalizzati continuassero ad essere registrati negli archivi della SSA come non cittadini, con possibili conseguenze sulla loro permanenza nelle liste elettorali. In alcuni casi, tali errori avevano già determinato la cancellazione della registrazione di cittadini aventi diritto al voto.

4.5 La Corte Suprema conferma la disciplina del Mississippi sul conteggio delle schede per corrispondenza ricevute dopo *l'Election Day*

Il **29 giugno** la Corte Suprema, con una decisione 5-4 nel caso *Watson v. Republican National Committee*, ha stabilito che la normativa federale non impedisce al Mississippi di conteggiare le schede elettorali per corrispondenza ricevute dopo il giorno delle elezioni, purché siano state spedite entro tale data. La Corte ha così annullato la decisione del *Fifth Circuit*, che aveva ritenuto la disciplina statale incompatibile con le leggi federali che fissano una data uniforme per le elezioni del Presidente e dei membri del Congresso.

La legislazione del Mississippi prevede che le *absentee ballots* (schede per il voto per corrispondenza) siano considerate valide quando risultino spedite entro il giorno delle elezioni e pervengano agli uffici elettorali entro i cinque giorni lavorativi successivi. Il *Republican National Committee*, il *Mississippi Republican Party* e altri ricorrenti avevano sostenuto che le disposizioni federali — 2 U.S.C. §§ 1 e 7 e 3 U.S.C. § 1 — imponessero non soltanto che il voto fosse espresso entro l'*Election Day*, ma anche che le relative schede fossero ricevute entro la stessa data.

Nell'opinione della Corte, redatta dal giudice Amy Coney Barrett e sottoscritta dal Chief Justice Roberts e dai giudici Sotomayor, Kagan e Jackson, il termine "election" utilizzato dalla legislazione federale individua essenzialmente il momento nel quale gli elettori esprimono la propria scelta, non quello nel quale gli uffici elettorali ricevono materialmente le schede. Secondo la maggioranza, pertanto, la scelta dell'elettore deve essere compiuta entro l'*Election Day*, mentre il termine per la ricezione delle schede può essere disciplinato dalla legislazione statale.

La Corte ha trovato conferma di tale interpretazione nell'*Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA)*, che in più disposizioni presuppone l'esistenza di termini statali per la ricezione delle schede. Se la normativa federale imponesse già un termine uniforme coincidente con l'Election Day, ha osservato la maggioranza, tali riferimenti alle scadenze stabilite dagli Stati risulterebbero difficilmente spiegabili. La decisione richiama inoltre il sistema costituzionale dell'*Electoral College*, nel quale la Costituzione prescrive uniformità quanto al giorno in cui gli elettori presidenziali esprimono il voto, senza imporre analoga uniformità quanto alla sua successiva ricezione.

La Corte ha circoscritto espressamente la portata della pronuncia, precisando di non affrontare né l'estensione dei poteri del Congresso nella regolamentazione delle elezioni federali, né più in generale la legittimità delle diverse discipline statali relative al voto per

corrispondenza. La questione decisa riguarda esclusivamente la compatibilità con le *federal election-day statutes* della normativa del Mississippi che consente di conteggiare schede spedite entro il giorno delle elezioni ma ricevute successivamente.

Il giudice Alito ha presentato una *dissenting opinion*, alla quale hanno aderito i giudici Thomas e Gorsuch e, in larga parte, il giudice Kavanaugh, sostenendo che il processo elettorale non possa considerarsi concluso fino alla ricezione delle schede. La maggioranza ha invece ritenuto che gli argomenti relativi ai rischi di frode, alla tempestività dei risultati e alla fiducia degli elettori appartengano primariamente alla valutazione del legislatore e non possano modificare il significato delle disposizioni federali applicabili. La decisione del *Fifth Circuit* è stata pertanto annullata e rinviata per gli ulteriori adempimenti conformi alla pronuncia della Corte Suprema.

4.6 La Corte Suprema dichiara incostituzionali i limiti alla spesa coordinata dei partiti politici

Il **30 giugno** la Corte Suprema, con una decisione 6-3 nel caso *National Republican Senatorial Committee v. Federal Election Commission,* ha dichiarato incompatibili con il Primo Emendamento i limiti imposti dal *Federal Election Campaign Act* (FECA) alle spese effettuate dai partiti politici in coordinamento con i propri candidati. La decisione ha così superato il precedente *Federal Election Commission v. Colorado Republican Federal Campaign Committee* del 2001 (*Colorado II)*, nel quale la Corte aveva invece ritenuto costituzionalmente legittimi tali limiti.

La disciplina contenuta nel 52 U.S.C. § 30116(d) consente ai comitati nazionali e statali dei partiti di sostenere spese coordinate con i candidati alle elezioni federali entro soglie differenziate in relazione alla carica e allo Stato interessato. Per il 2026 i limiti relativi ai candidati al Senato variano, ad esempio, da 130.600 a oltre 4 milioni di dollari, mentre per i candidati alla Camera oscillano tra 65.300 e 130.600 dollari.

Nell'opinione della maggioranza, redatta dal giudice Brett Kavanaugh, la Corte ha ritenuto che tali restrizioni incidano direttamente sulla libertà di espressione politica dei partiti e debbano pertanto soddisfare il criterio del *closely drawn scrutiny*. Secondo la Corte, la prevenzione della corruzione *quid pro quo* e dell'elusione dei limiti alle contribuzioni costituisce un interesse governativo legittimo, ma i limiti alla spesa coordinata non risultano né necessari né sufficientemente calibrati rispetto a tale finalità.

La maggioranza ha attribuito particolare rilievo all'esistenza di strumenti meno restrittivi della libertà di espressione, quali i limiti alle contribuzioni dirette ai candidati, le norme sull'*earmarking* e gli obblighi di *disclosure*. Considerati congiuntamente, tali strumenti sono stati ritenuti sufficienti a contrastare il rischio che le contribuzioni ai partiti siano utilizzate per aggirare i limiti applicabili ai candidati. La Corte ha quindi concluso che le restrizioni previste dal FECA fossero sproporzionate rispetto all'interesse perseguito.

La decisione ha inoltre formalmente superato la pronuncia *Colorado II*, rilevando che la successiva giurisprudenza della Corte, in particolare *McCutcheon v. FEC* del 2014 e *FEC v. Ted Cruz for Senate* del 2022, ha imposto un controllo più rigoroso sulla proporzionalità delle restrizioni al finanziamento delle campagne elettorali. La sentenza del *Sixth Circuit*, che aveva confermato la disciplina sulla base del precedente del 2001, è stata pertanto annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello.

Nella *dissenting opinion*, sottoscritta dai giudici Kagan, Sotomayor e Jackson, è stato invece evidenziato il rischio che l'eliminazione dei limiti consenta ai grandi donatori di utilizzare i partiti come intermediari per sostenere direttamente i candidati, aggirando in tal modo i limiti alle contribuzioni individuali. La pronuncia riguarda esclusivamente le spese coordinate effettuate dai partiti politici e non incide sui distinti limiti applicabili alle spese coordinate di Super PACs, società o altre organizzazioni esterne ai partiti.

4.7 La *District Court* annulla la *subpoena* del DOJ sui lavoratori elettorali della Georgia del 2020

Il **7 luglio** il giudice William M. Ray II della *United States District Court for the Northern District of Georgia* ha accolto la richiesta del *Fulton County Board of Registration and Elections* (FBRE) di annullare una *grand jury subpoena* con la quale il Dipartimento di Giustizia (DOJ) aveva richiesto i dati personali di migliaia di dipendenti e volontari coinvolti nell'amministrazione delle elezioni presidenziali del 2020 nella contea di Fulton. La *subpoena* (ordine di comparizione), emessa il **17 aprile**, richiedeva, tra l'altro, nomi, funzioni, indirizzi di residenza e di posta elettronica e numeri telefonici personali dei soggetti che avevano partecipato alle operazioni di voto, scrutinio, audit e riconteggio. Il FBRE aveva presentato il **4 maggio** una *motion to quash*, mentre il Governo aveva chiesto alla Corte di imporre l'esecuzione della *subpoena*, sostenendo che le informazioni erano pertinenti ad una legittima indagine del *grand jury*. La *District Court* ha invece ritenuto applicabile la *Rule 17(c)(2)* delle *Federal Rules of Criminal Procedure*, che consente al giudice di annullare o modificare una *subpoena* quando la sua esecuzione risulti irragionevole e oppressiva. In base a tale disposizione, la Corte ha bilanciato l'interesse investigativo del Governo con l'onere derivante dalla divulgazione di informazioni personali e sensibili relative ad un numero molto elevato di persone.

Elemento determinante della decisione è stato il decorso dei termini di prescrizione. Secondo il giudice Ray, eventuali reati direttamente connessi alle operazioni elettorali e alla certificazione dei risultati del 2020 non avrebbero più potuto dare luogo ad una valida incriminazione. Di conseguenza, l'utilizzo dei poteri del *grand jury* per acquisire informazioni dirette ad indagare tali fatti non rispondeva più ad una legittima finalità processuale. La Corte ha preso in considerazione anche l'argomento del DOJ secondo cui alcune possibili violazioni successive, relative alla conservazione della documentazione elettorale, avrebbero potuto non essere prescritte, ma ha osservato che l'ordine di comparizione era

sostanzialmente concentrato sugli eventi del 2020 e sulle settimane immediatamente successive. La Corte ha inoltre attribuito rilievo alla natura dei dati richiesti e alle conseguenze che la loro divulgazione avrebbe potuto produrre sull'amministrazione delle future consultazioni elettorali. Ha pertanto concluso che il limitato interesse investigativo del Governo non fosse sufficiente a giustificare l'onere imposto alla contea e ai lavoratori interessati. La *motion to quash* è stata quindi accolta e la richiesta del Governo di ottenere l'esecuzione della *subpoena* respinta.

La decisione chiarisce così che, sebbene i poteri investigativi del *grand jury* siano particolarmente ampi, essi non sono illimitati e restano sottoposti al controllo della *District Court* ai sensi della *Rule 17(c)(2)*. Significativamente, il giudice non ha ritenuto necessario pronunciarsi sulle contestazioni del FBRE relative alla presunta motivazione politica dell'indagine o all'eccessiva ampiezza dell'ordine di comparizione (*subpoena*,) avendo individuato nella sproporzione tra l'interesse investigativo e l'onere imposto un fondamento sufficiente per disporne l'annullamento.

4.8 Il *Fifth Circuit* pone fine al contenzioso sulla desegregazione scolastica nella Concordia Parish

Il **14 luglio** la *United States Court of Appeals for the Fifth Circuit* ha posto fine al procedimento *Smith v. School Board of Concordia Parish*, avviato nel 1965 e relativo alla desegregazione delle scuole pubbliche della Concordia Parish, in Louisiana. Accogliendo la *petition for a writ of mandamus* presentata dallo *School Board*, la Corte d'appello ha stabilito che la *United States District Court for the Western District of Louisiana* non poteva mantenere in vita il procedimento dopo il deposito, da parte di tutti i soggetti ancora presenti in giudizio, di una *stipulation of dismissal with prejudice* ai sensi della *Rule 41(a)(1)(A)(ii)* delle *Federal Rules of Civil Procedure*.

Il procedimento era stato promosso nel 1965, undici anni dopo *Brown v. Board of Education* del 1954, da alcuni ricorrenti privati che avevano contestato il mantenimento di un sistema scolastico fondato sulla segregazione razziale. Nei decenni successivi il distretto scolastico era rimasto sottoposto ad un ordine federale di desegregazione e alla conseguente supervisione della *District Court*, destinata a protrarsi fino al conseguimento del c.d. *unitary status*, vale a dire fino alla dimostrazione che il distretto avesse adempiuto in buona fede agli obblighi di desegregazione scolastica e avesse eliminato, nella misura concretamente possibile, le conseguenze della precedente segregazione *de jure*.

Il *Fifth Circuit* ha ricordato che, al momento della controversia, la *Concordia Parish* non era ancora stata formalmente dichiarata unitaria. Nel corso del 2025 la *District Court* aveva disposto il rigetto, senza pregiudizio, delle pretese dei ricorrenti privati, ormai da tempo non più attivamente coinvolti nel procedimento. Restavano pertanto in giudizio soltanto gli Stati Uniti, lo *School Board of Concordia Parish* e il *Delta Charter Group*. Il 15 agosto 2025 queste tre parti avevano sottoscritto congiuntamente una *stipulation of dismissal with prejudice* ai sensi

della *Rule* 41(a)(1)(A)(ii), disposizione che consente alle parti di determinare l'estinzione del giudizio senza necessità di un provvedimento del giudice quando la stipulazione sia sottoscritta da tutti i soggetti comparsi nel procedimento.

La *District Court* aveva tuttavia rifiutato di considerare automaticamente conclusa la controversia. Con un *Memorandum Ruling* del 19 novembre 2025, il giudice aveva ritenuto che la particolare natura del contenzioso e gli interessi pubblici coinvolti imponessero una preventiva verifica dell'effettivo raggiungimento dello *unitary status*. A tal fine aveva fissato una prima udienza probatoria per il 9 gennaio 2026 e una seconda per il 5 febbraio 2026, al fine di accertare se fossero soddisfatti i criteri elaborati dalla Corte Suprema in *Green v. County School Board of New Kent County*. Lo *School Board* aveva quindi impugnato il provvedimento con cui erano state fissate le udienze e, successivamente, aveva presentato una distinta *petition for a writ of mandamus*. Quest'ultima risulta depositata il 12 febbraio 2026. Nel dicembre 2025, nel frattempo, la *District Court* aveva disposto la sospensione delle udienze in attesa della definizione della controversia dinanzi alla Corte d'appello. Nella decisione del **14 luglio**, il *Fifth Circuit* ha anzitutto escluso la possibilità di procedere attraverso l'appello ordinario, poiché i provvedimenti adottati dalla *District Court* non costituivano né una decisione finale ai sensi del 28 U.S.C. § 1291, né un provvedimento immediatamente appellabile ai sensi del § 1292(a)(1). Ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del *mandamus*.

Secondo l'opinione della maggioranza, redatta dal giudice Don R. Willett, una *stipulation of dismissal* conforme alla *Rule* 41(a)(1)(A)(ii) produce effetti immediati e non richiede l'approvazione del giudice, salvo che ricorra una delle eccezioni espressamente previste dalle *Federal Rules* o da una disposizione legislativa federale. Poiché nessuna di tali eccezioni era applicabile al caso di specie, il deposito della stipulazione del 15 agosto 2025 aveva determinato automaticamente la cessazione del procedimento. Da quel momento, secondo il *Fifth Circuit*, la *District Court* non disponeva più del potere di adottare ulteriori provvedimenti. La Corte ha pertanto ordinato al giudice distrettuale di annullare il *Memorandum Ruling* del 19 novembre 2025 e il successivo provvedimento con cui erano state fissate le udienze probatorie. La Corte d'appello ha inoltre escluso che la particolare natura dei procedimenti di desegregazione potesse determinare un'eccezione implicita alla *Rule 41*. Né *Brown v. Board of Education*, né *Green*, né la successiva giurisprudenza della Corte Suprema attribuiscono infatti, secondo il *Fifth Circuit*, al giudice federale il potere di proseguire d'ufficio un procedimento dopo che tutte le parti ancora legittimate abbiano validamente disposto della controversia. Tali precedenti definiscono i poteri e gli obblighi della Corte fintanto che il giudizio rimane pendente, ma non consentono di derogare alle regole processuali che ne determinano l'estinzione.

Il giudice Carl E. Stewart ha dissentito limitatamente alla concessione del *writ of mandamus*. Pur condividendo la conclusione circa l'assenza di giurisdizione sull'appello immediato, Stewart ha sostenuto che la *District Court* avrebbe dovuto poter completare le udienze già programmate e verificare formalmente il raggiungimento dello *unitary status*,

sottolineando come il sistema scolastico della *Concordia Parish* non fosse mai stato oggetto di una formale dichiarazione giudiziale in tal senso. La portata della decisione risiede dunque nella netta separazione tra il profilo sostanziale della desegregazione scolastica e quello relativo alla cessazione processuale del giudizio.

La supervisione federale sulla *Concordia Parish* termina infatti non perché la *District Court* abbia accertato l'eliminazione delle conseguenze della precedente segregazione *de jure* e dichiarato il raggiungimento dello *unitary status*, ma perché la *stipulation of dismissal* del 15 agosto 2025 aveva, secondo il *Fifth Circuit*, già prodotto automaticamente l'estinzione del procedimento. La decisione del **14 luglio** interviene quindi quasi undici mesi dopo, non per dichiarare raggiunto lo *unitary status*, ma per stabilire che la *District Court* non ha più il potere di proseguire il giudizio dopo quella data.

4.9 Il *Third Circuit* dichiara incostituzionali le restrizioni del New Jersey sui fucili semiautomatici e sui caricatori ad alta capacità

Il **17 luglio** la *United States Court of Appeals for the Third Circuit* ha dichiarato incompatibili con il *Secondo Emendamento* le disposizioni del New Jersey che vietano il possesso di una serie di fucili semiautomatici qualificati dalla legislazione statale come armi d'assalto e limitano a dieci colpi la capacità dei caricatori. La decisione, resa nei procedimenti consolidati *Association of New Jersey Rifle and Pistol Clubs, Inc. v. Attorney General of New Jersey, Cheeseman v. Attorney General of New Jersey ed Ellman v. Attorney General of New Jersey*, rappresenta il primo caso nel quale una Corte d'appello federale ha invalidato un divieto statale relativo alle armi d'assalto. La Corte si è divisa, nel risultato, con dieci giudici favorevoli e cinque contrari.

La controversia riguardava due distinti nuclei della legislazione del New Jersey. Il primo vieta il possesso di oltre trenta modelli e categorie di armi semiautomatiche, tra le quali il Colt AR-15, nonché delle armi ad esse sostanzialmente identiche; il secondo limita il possesso dei *large capacity ammunition magazines* (LCMs), attualmente definiti dalla legge statale come caricatori capaci di contenere più di dieci munizioni. Il limite, originariamente fissato nel 1990 a quindici colpi, era stato ridotto a dieci nel 2018.

La *District Court* del New Jersey aveva precedentemente dichiarato incostituzionale il divieto relativo al Colt AR-15, mantenendo tuttavia ferme sia le restrizioni concernenti le altre armi semiautomatiche sia quelle relative ai caricatori. Il *Third Circuit* ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità all'intera categoria dei fucili semiautomatici interessati dalla normativa e ha altresì riformato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto compatibile con il Secondo Emendamento la disciplina dei caricatori con capacità superiore a dieci colpi. La causa è stata rinviata alla *District Court* per l'esame delle ulteriori categorie di armi contemplate dalla legislazione statale.

Nell'opinione della Corte, redatta dal giudice Arianna Freeman, il *Third Circuit* ha applicato il criterio elaborato dalla Corte Suprema in *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen* del 23 giugno 2022, secondo il quale, una volta accertato che la condotta considerata

rientri nell'ambito di tutela del Secondo Emendamento, spetta allo Stato dimostrare che la restrizione sia coerente con la tradizione storica statunitense in materia di regolamentazione delle armi. La maggioranza ha ritenuto che tanto i fucili semiautomatici quanto i caricatori oggetto della disciplina del New Jersey costituiscano armi ai sensi del Secondo Emendamento e siano comunemente utilizzate per scopi leciti.

Con riferimento ai fucili semiautomatici, la Corte ha attribuito particolare rilievo alla loro diffusione. Gli atti del procedimento indicavano infatti la presenza negli Stati Uniti di circa 24 milioni di AR-15 e fucili analoghi, utilizzati per finalità lecite quali la difesa personale, il tiro sportivo, la caccia e il controllo degli animali nocivi. Secondo la maggioranza, una categoria di armi così ampiamente diffusa per usi leciti non può essere ricondotta alla tradizionale eccezione relativa alle armi pericolose e inusuali, la cui regolamentazione trova invece fondamento nella storia del Secondo Emendamento. Analogo ragionamento è stato applicato ai caricatori: la Corte ha osservato che i caricatori da venti o trenta colpi sono comunemente forniti insieme a numerosi fucili semiautomatici e che oltre cento milioni di caricatori da trenta colpi per AR-15 sarebbero attualmente in circolazione negli Stati Uniti.

La maggioranza ha inoltre ritenuto insufficienti gli antecedenti storici indicati dal New Jersey per dimostrare l'esistenza di una tradizione di regolamentazione sufficientemente analoga alle restrizioni contemporanee. Da ciò deriva, secondo il *Third Circuit*, l'incompatibilità tanto dell'*Assault Firearm Provisions* quanto delle disposizioni sui *large capacity magazines* con la garanzia costituzionale del diritto di detenere e portare armi.

Alla decisione si sono accompagnate diverse opinioni concorrenti e dissenzienti. Nel proprio *dissent*, cui hanno aderito i giudici Krause, Restrepo e Smith, il giudice Patty Shwartz ha contestato, in particolare, l'utilizzazione della diffusione contemporanea di una determinata arma quale criterio decisivo per stabilirne la protezione costituzionale. Secondo la *dissenting opinion,* il Secondo Emendamento non è mai stato interpretato nel senso di precludere agli Stati la regolamentazione di categorie di armi considerate particolarmente pericolose e l'analisi richiesta da Bruen dovrebbe concentrarsi sulla tradizione storica delle restrizioni relative alle armi pericolose e inusuali, anziché sulla loro attuale diffusione commerciale.

La pronuncia accentua il contrasto interpretativo tra i circuiti federali. Il *First Circuit*, nel 2025, aveva infatti confermato la legittimità delle restrizioni del Massachusetts sui fucili semiautomatici e sui caricatori ad alta capacità, mentre altri circuiti avevano raggiunto conclusioni analoghe rispetto a discipline statali comparabili. Il *Third Circuit* si discosta dunque dall'orientamento fino ad allora prevalente nelle Corti d'appello federali.

La questione è destinata, peraltro, ad essere affrontata dalla Corte Suprema. Il **30 giugno** la Corte ha concesso infatti il *certiorari* nei casi *Viramontes v. Cook County* e *Grant v. Higgins*, successivamente riuniti, relativi rispettivamente alle restrizioni vigenti nella contea di Cook, Illinois, e nel Connecticut. La questione sottoposta alla Corte concerne se il Secondo e il *Quattordicesimo Emendamento* garantiscano il diritto di possedere AR-15 e analoghi fucili

semiautomatici. La futura decisione della Corte Suprema potrà pertanto fornire un indirizzo unitario rispetto al contrasto interpretativo emerso tra i circuiti federali.

4.10 L'azione federale contro Harvard tra *Title VI* e nuove frontiere dell'intervento governativo nei campus universitari

Il **20 luglio** la *United States District Court for the Northern District of California* ha approvato in via definitiva l'accordo transattivo da 1,5 miliardi di dollari raggiunto nel caso *Bartz et al. v. Anthropic PBC,* relativo all'utilizzo, da parte della società Anthropic, di centinaia di migliaia di opere protette dal diritto d'autore acquisite attraverso le biblioteche digitali non autorizzate *Library Genesis* (LibGen) e *Pirate Library Mirror* (PiLiMi). Con l'*Order Granting Final Approval of Class Action Settlement,* il giudice Araceli Martínez-Olguín ha ritenuto l'accordo ragionevole ed adeguato ai sensi della *Rule* 23(e) delle *Federal Rules of Civil Procedure* e ha disposto la definitiva estinzione del giudizio.

La controversia era stata promossa nell'agosto 2024 da alcuni autori che avevano contestato ad Anthropic la riproduzione non autorizzata delle proprie opere nell'ambito della realizzazione delle raccolte digitali utilizzate dalla società per lo sviluppo dei propri sistemi di intelligenza artificiale. Il procedimento aveva assunto particolare rilievo a seguito dell'*Order on Fair Use* del 23 giugno 2025, con il quale il giudice William Alsup aveva distinto tra differenti modalità di acquisizione e utilizzazione delle opere. In particolare, la riproduzione delle opere ai fini dell'addestramento dei *large language models* era stata ritenuta un *fair use*, così come la digitalizzazione di copie cartacee regolarmente acquistate e successivamente inserite nella biblioteca interna di Anthropic per finalità di conservazione e ricerca. Diversamente, la Corte aveva escluso che potesse essere qualificata come fair use l'acquisizione di milioni di opere attraverso biblioteche digitali pirata allo scopo di costituire una raccolta permanente e generalista della società.

La distinzione operata dalla Corte è risultata quindi centrale per la successiva definizione della controversia. La questione non riguardava, in quanto tale, la liceità dell'utilizzo di opere protette per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, quanto piuttosto le modalità attraverso le quali Anthropic aveva acquisito e conservato le copie delle opere destinate alla propria biblioteca digitale. Nel settembre 2025 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, successivamente sottoposto al controllo della *District Court* nell'ambito della procedura prevista per le class actions. Il giudice Alsup ne aveva concesso l'approvazione preliminare il 25 settembre 2025, poi illustrata nel *Memorandum Opinion on Preliminary Approval* del 17 ottobre.

L'accordo istituisce un fondo non reversibile di 1,5 miliardi di dollari destinato ai titolari dei diritti sulle 482.460 opere comprese nella *Works List*. L'importo stimato è pari a circa 3.000 dollari per opera, al netto delle spese e degli onorari. Alla data del 16 aprile 2026 erano state presentate domande relative al 91,3% delle opere ricomprese nell'accordo, corrispondenti a 440.490 titoli. La Corte ha respinto le obiezioni secondo cui l'importo

complessivo sarebbe stato insufficiente rispetto ai danni astrattamente riconoscibili ai sensi del *Copyright Act*, rilevando i rischi connessi alla prosecuzione del contenzioso e la particolare complessità delle questioni giuridiche coinvolte.

L'accordo comprende inoltre misure di carattere non pecuniario. Anthropic dovrà distruggere le copie delle opere appartenenti ai membri della class provenienti da LibGen e PiLiMi, nonché le ulteriori copie derivate da tali file, fatti salvi gli obblighi di conservazione imposti dalla legge. La transazione riguarda le pretese relative alle pregresse attività di acquisizione e riproduzione delle opere, ma non preclude eventuali azioni concernenti gli *outputs* prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale né condotte poste in essere successivamente al 25 agosto 2025.

Con l'ordine del **20 luglio** il giudice Martínez-Olguín ha inoltre riconosciuto ai legali della *class* circa 101,5 milioni di dollari a titolo di spese giudiziarie, oltre al rimborso delle spese e alla costituzione di una riserva destinata ai costi futuri di amministrazione dell'accordo. La Corte ha richiamato, nella valutazione della congruità della transazione, tanto la novità delle questioni sottoposte al giudizio quanto l'incertezza che avrebbe accompagnato l'eventuale prosecuzione del procedimento sino alla decisione nel merito.

Il caso *Bartz v. Anthropic* assume particolare rilievo nel quadro del contenzioso statunitense sul rapporto tra copyright e intelligenza artificiale generativa, poiché consolida, almeno nell'ambito di questo procedimento, la distinzione tra l'utilizzo trasformativo delle opere ai fini dell'addestramento dei modelli e la diversa questione della liceità delle modalità attraverso le quali le copie utilizzate vengono originariamente acquisite. L'accordo transattivo, pur non costituendo una pronuncia definitiva sulla responsabilità di Anthropic per le condotte oggetto della *class action*, chiude il procedimento relativo alle opere incluse nella *Works List*, lasciando impregiudicate le questioni concernenti gli *outputs* dei modelli e le eventuali condotte future.

4.11 Il procedimento federale a carico di Nicolás Maduro

Il **22 luglio** il giudice Alvin K. Hellerstein della *United States District Court for the Southern District of New York* ha fissato al 1° giugno 2027 l'inizio del processo a carico di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, accogliendo il calendario processuale concordato tra accusa e difesa. La *final pretrial* conference è stata fissata al 25 maggio 2027. Maduro e Flores erano stati trasferiti negli Stati Uniti a seguito dell'operazione militare condotta dalle forze statunitensi in Venezuela il 3 gennaio 2026, culminata nella loro cattura a Caracas.

Il calendario approvato dalla Corte prevede una prima fase dedicata alle questioni preliminari sollevate dalla difesa. Le prime *pretrial motions* dovranno essere depositate entro il 2 settembre 2026, mentre l'udienza per la discussione orale è stata fissata al 17 novembre. Tra le questioni che la difesa ha preannunciato figura quella relativa all'immunità di Maduro, oltre alle ulteriori eccezioni concernenti la giurisdizione e la validità dell'accusa. Una seconda serie di *pretrial motions* potrà essere presentata successivamente al completamento

della *discovery*, anche in considerazione della presenza nel procedimento di documentazione classificata e della possibile applicazione del *Classified Information Procedures Act*.

Nel corso dell'udienza del **22 luglio** la difesa ha inoltre ribadito le proprie contestazioni in merito alle modalità con le quali Maduro e Flores sono stati catturati e trasferiti negli Stati Uniti. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla base giuridica dell'operazione militare statunitense del gennaio 2026, rispetto alla quale anche in Congresso sono emerse posizioni differenti, in particolare con riferimento all'assenza di una preventiva autorizzazione congressuale all'impiego della forza.

Il procedimento penale trae origine dall'atto formale d'accusa presentato nel marzo 2020 dinanzi alla *District Court del Southern District of New York*, successivamente modificato attraverso diversi *superseding indictments*. Nell'attuale S4 11 Cr. 205 (AKH), Maduro è accusato di *narco-terrorism conspiracy*, di associazione finalizzata all'importazione di cocaina negli Stati Uniti e di reati connessi all'impiego e al possesso di mitragliatrici e altri dispositivi distruttivi nell'ambito delle attività di narcotraffico contestate dall'accusa. L'accusa sostiene che tali condotte si sarebbero sviluppate nell'arco di oltre venticinque anni e avrebbero coinvolto esponenti delle istituzioni politiche e militari venezuelane e diverse organizzazioni criminali e terroristiche. Si tratta, allo stato, di contestazioni formulate dall'accusa, sulle quali dovrà pronunciarsi il giudice nel corso del procedimento.

Cilia Flores non è invece destinataria del capo di imputazione relativo alla cospirazione narco-terroristica ma è accusata, insieme agli altri imputati indicati nel *superseding indictment*, di associazione finalizzata all'importazione di cocaina e dei reati relativi alle armi. Maduro e Flores, comparsi per la prima volta dinanzi alla Corte federale di Manhattan nel gennaio 2026, si sono dichiarati non colpevoli rispetto alle accuse formulate nei loro confronti.

5 FEDERALISMO

5.1 Il Connecticut riordina e rafforza la disciplina sui crimini d'odio

Il **26 maggio** il Governatore del Connecticut Ned Lamont ha approvato il *Senate Bill* 90, divenuto *Public Act* 26-77, *An Act Revising and Consolidating the Hate Crimes Statutes*. Il provvedimento, la cui adozione è stata pubblicamente annunciata dal Governatore l'**8 giugno**, entrerà in vigore, per la maggior parte delle sue disposizioni, il 1° ottobre 2026. La legge riunisce in un unico capitolo del Codice penale statale una disciplina sui crimini di odio che, nel corso degli anni, si era progressivamente frammentata in numerose disposizioni, introducendo al tempo stesso definizioni uniformi e nuove fattispecie di reato. La riforma era stata proposta su raccomandazione dello *State-Wide Hate Crimes Advisory Council*, al fine di rendere più agevole per le autorità di polizia e per i *prosecutors* l'individuazione e l'applicazione delle disposizioni relative ai crimini motivati da pregiudizio. Oltre al riordino delle fattispecie già esistenti, la legge introduce specifici reati relativi alle

false segnalazioni motivate da pregiudizio, comprese quelle rivolte alle forze dell'ordine o suscettibili di provocare lesioni gravi o la morte, nonché una fattispecie relativa all'abuso del sistema di emergenza 9-1-1. Sono inoltre rafforzate le disposizioni concernenti le minacce contro luoghi di culto e centri comunitari religiosi, lo *stalking* e le condotte discriminatorie nell'accesso all'abitazione e ai pubblici esercizi.

La nuova disciplina uniforma inoltre il riferimento alle categorie protette e coordina il sistema delle pene aggravate applicabili ai recidivi per reati d'odio. In caso di condanna, il giudice potrà altresì imporre, tra le condizioni della *probation* o del *conditional discharge*, la partecipazione a programmi di educazione contro i pregiudizi o ad attività di servizio alla comunità connesse alla natura del reato commesso. La legge incarica infine la *Connecticut Sentencing Commission*, in collaborazione con lo *State-Wide Hate Crimes Advisory Council,* di riesaminare la struttura delle pene previste per tali reati e di presentare entro il 1° gennaio 2027 eventuali proposte di revisione alla competente commissione della *General Assembly*. La riforma persegue così soprattutto una finalità di sistematizzazione e di maggiore effettività della disciplina statale, concentrando in un quadro normativo unitario fattispecie che erano state introdotte separatamente nel corso di oltre trent'anni.

5.2 La Louisiana approva una nuova mappa congressuale dopo la decisione della Corte Suprema in *Louisiana v. Callais*

Il **29 maggio** il Governatore della Louisiana Jeff Landry ha firmato il *Senate Bill 121*, divenuto *Act* No. 2 del 2026, con il quale è stata approvata una nuova delimitazione dei sei distretti congressuali dello Stato. La nuova mappa elimina il secondo distretto a maggioranza afroamericana introdotto nel 2024 e ripristina sostanzialmente un assetto con un unico distretto a maggioranza nera, quello comprendente gran parte di New Orleans. Il provvedimento si applica immediatamente ai fini delle elezioni congressuali del 2026; per gli altri effetti entrerà pienamente in vigore il 3 gennaio 2027.

La nuova disciplina costituisce una conseguenza diretta della decisione resa dalla Corte Suprema il 29 aprile 2026 in *Louisiana v. Callais*. Con una maggioranza di 6-3, la Corte aveva confermato l'incostituzionalità della mappa adottata dalla Louisiana nel 2024, ritenendo che la creazione del secondo distretto a maggioranza afroamericana costituisse un *racial gerrymander* contrario alla *Equal Protection Clause* del XIV Emendamento. Secondo la maggioranza, la *Section* 2 del *Voting Rights Act* non imponeva allo Stato, nelle circostanze del caso, la creazione di un ulteriore *majority-minority district* e non poteva quindi fornire il *compelling interest* necessario a giustificare l'impiego predominante del criterio razziale nella delimitazione dei distretti.

La decisione ha inciso in modo significativo sull'interpretazione della *Section* 2 del *Voting Rights Act*, precisando che la mera possibilità di disegnare un ulteriore distretto a maggioranza minoritaria non è sufficiente a dimostrare una violazione della legge federale. La Corte ha richiesto che le contestazioni fondate sulla *Section* 2 presentino elementi idonei

a sostenere una forte inferenza di discriminazione razziale intenzionale, ridimensionando così il ruolo del solo impatto discriminatorio nell'esame delle mappe elettorali.